

Regolamento delle prestazioni «Risparmio per rendita» Gennaio 2021

Sommario

I – Disposizioni generali	4	Appendice A – Disposizioni transitorie	43
1.1 Considerazioni generali	5		
1.2 Finanze	6	Appendice B – Definizioni	46
1.3 Organizzazione	7		
1.4 Liquidazione parziale	7		
II – Disposizioni sulle prestazioni	8	Appendice C – Parametri	49
2.1 Inizio e fine dell'assicurazione	9	Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio	51
2.2 Obblighi	11		
2.3 Disposizioni comuni	14		
2.4 Finanziamento	16		
2.5 Prestazioni assicurative	22	Appendice E – Tariffe tecniche	53
III – Disposizioni finali	41	Tariffa «Riscatto 1» (in percentuale)	54
		Tariffa «Riscatto 2» (in percentuale)	55
		Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1» (in percentuale)	56
		Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2» (in percentuale)	57
		Tariffa «Rendita di transizione AVS» (in percentuale)	58
		Tariffa «Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia»	59
		Tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS»	60
		Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award	61



Disposizioni generali

5 Considerazioni generali

6 Finanze

7 Organizzazione

7 Liquidazione parziale

I – Disposizioni generali

1.1 Considerazioni generali

- Art. 1 Denominazione**
Sotto il nome di «Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)» (nel seguito denominata «Cassa pensione») è costituita una fondazione per la previdenza del personale ai sensi dell'art. 80 segg. CC, nonché dell'art. 48 cpv. 2 e dell'art. 49 cpv. 2 LPP.
- Art. 2 Scopo**
- 1) La Cassa pensione si prefigge lo scopo di assicurare i dipendenti di Credit Suisse Group AG e delle società ad esso strettamente collegate sul piano economico e finanziario, come pure i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. La fondazione può fornire ulteriori prestazioni che vanno oltre le prestazioni minime legali, comprese quelle di assistenza in caso di emergenza come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione.
 - 2) Per decisione del Consiglio di fondazione e d'intesa con Credit Suisse Group AG, alla Cassa pensione può aderire anche il personale di imprese strettamente collegate alla società sul piano economico o finanziario, a condizione che vengano messi a disposizione della fondazione i mezzi necessari a tale proposito.
- Art. 3 Posizione rispetto alla LPP**
- 1) La Cassa pensione gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e, in conformità all'art. 48 di detta legge, è iscritta al registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni del Canton Zurigo (BVS).
 - 2) La Cassa pensione eroga almeno le prestazioni prescritte dalla LPP. L'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 47, cpv. 1 LPP è possibile.
 - 3) È esclusa l'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 46 LPP con riserva dell'art. 16 cpv. 6.
- Art. 4 Responsabilità**
La Cassa pensione risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il proprio patrimonio. È fatta riserva dell'art. 52 LPP.
- La Cassa pensione non risponde nei confronti dell'assicurato, del pensionato o di eventuali terzi per qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto, da parte di tali soggetti, degli obblighi legali, contrattuali o normativi.
- Art. 5 Sede**
La Cassa pensione ha sede a Zurigo.
- Art. 6 Parificazione linguistica**
La forma maschile usata nel presente regolamento si riferisce a entrambi i sessi.

1.2 Finanze

Art. 7

Entrate

Le entrate della Cassa pensione sono costituite:

- a) dai contributi degli assicurati previsti dal regolamento;
- b) dai contributi del datore di lavoro previsti dal regolamento;
- c) dai riscatti degli assicurati e del datore di lavoro;
- d) dai contributi di risanamento degli assicurati e del datore di lavoro;
- e) dai contributi del datore di lavoro per le spese amministrative;
- f) da donazioni e legati;
- g) dal reddito patrimoniale.

Art. 8

Scopo d'utilizzo del patrimonio

Il patrimonio della Cassa pensione serve esclusivamente a coprire i suoi impegni in corso e futuri.

Art. 9

Riserva di contributi del datore di lavoro

Un datore di lavoro affiliato può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito delle disposizioni fiscali, dei versamenti in una riserva di contributi del datore di lavoro indicata separatamente nel conto annuale della Cassa pensione, di cui il Consiglio di fondazione è autorizzato a disporre d'intesa con il corrispondente datore di lavoro e nell'ambito dello scopo della Cassa pensione.

In caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro può effettuare versamenti aggiuntivi nel quadro delle possibilità previste dalla legge in un conto separato «Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo», nonché trasferire risorse dalla riserva di contributi ordinaria del datore di lavoro a tale conto.

Art. 10

Conto annuale

Il conto annuale della Cassa pensione viene chiuso al 31 dicembre. Il rendiconto è allestito in conformità agli artt. 47 e 48 OPP 2.

Art. 11

Bilancio tecnico

Ogni anno il Consiglio di fondazione commissiona a un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale l'allestimento di un bilancio tecnico al 31 dicembre.

Art. 12

Copertura insufficiente

Se il bilancio tecnico presenta una copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, adotta le misure ritenute necessarie per la sua eliminazione. Nello specifico tiene conto, tra l'altro, anche di aspetti come l'entità della copertura insufficiente, la struttura patrimoniale e debitoria, nonché la struttura demografica degli assicurati e dei pensionati, e adotta le misure ritenute necessarie salvaguardando le disposizioni di legge, in particolare:

- a) un temporaneo aumento dei contributi di risanamento degli assicurati attivi e del datore di lavoro;
- b) una riduzione congrua delle prestazioni di previdenza future;
- c) l'applicazione di contributi di risanamento ai pensionati tramite compensazione con le rendite in corso, laddove l'importo può essere applicato solo su quella parte della rendita in corso che si è prodotta, attraverso aumenti non prescritti da leggi o normative, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura;
- d) una rinuncia temporanea alla remunerazione del capitale rendita e sul conto complementare capitale rendita;
- e) qualora le summenzionate misure si dovessero rivelare insufficienti, è possibile applicare sull' avere di vecchiaia un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP per la durata della copertura insufficiente, ma per non più di cinque anni; la differenza negativa non può superare lo 0,5%;

- f) per tutta la durata della copertura insufficiente, la riduzione del tasso d'interesse per il calcolo della prestazione d'uscita sul tasso d'interesse con cui vengono remunerati il capitale rendita e il conto complementare capitale rendita;
- g) una limitazione della durata e dell'importo del prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari, o il rifiuto di tale prelievo.

Art. 13

Stato di necessità del datore di lavoro

Il datore di lavoro si trova in uno stato di necessità se l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA stabilisce che i metodi usuali non sono più sufficienti per soddisfare i requisiti di capitale proprio del datore di lavoro e per questo motivo sussiste un rischio elevato che lo stesso non sia più in grado di gestire i propri affari, diventi insolvente, fallisca o non sia più in grado in altro modo di saldare parti consistenti dei propri debiti.

In tale situazione la FINMA impone al datore di lavoro di impiegare ad esempio i Progressive Component Capital Instruments, Buffer Capital Instruments, Tier 1 Instruments e Tier 2 Instruments conformemente alle disposizioni contrattuali o di legge, o di convertirli in capitale proprio.

In caso di stato di necessità, il datore di lavoro può ridurre provvisoriamente il suo contributo con un preavviso di tre mesi dall'inizio dell'esercizio contabile fino all'importo dei contributi di risparmio degli assicurati (variante contributiva Standard). Gli accrediti di risparmio e le prestazioni vengono ridotte di conseguenza. Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi di rischio.

1.3 Organizzazione

Art. 14

Organi e amministrazione

- 1) Gli organi e l'amministrazione della Cassa pensione sono:
 - a) il Consiglio di fondazione;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'ufficio di revisione e
 - d) il perito in materia di previdenza professionale.
- 2) Il Consiglio di fondazione emana un regolamento d'organizzazione nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti organizzativi della fondazione.

1.4 Liquidazione parziale

Art. 15

Liquidazione parziale

I presupposti per una liquidazione parziale e la procedura sono stabiliti dettagliatamente nel regolamento per la liquidazione parziale emanato dal Consiglio di fondazione e approvato dall'autorità di vigilanza.



Disposizioni sulle prestazioni

- 9 Inizio e fine dell'assicurazione
- 10 Obblighi
- 13 Disposizioni comuni
- 16 Finanziamento
- 21 Prestazioni assicurative

II – Disposizioni sulle prestazioni

2.1 Inizio e fine dell'assicurazione

Art. 16

Inizio dell'assicurazione

- 1) L'assicurazione inizia a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro per tutti i dipendenti che devono essere assicurati obbligatoriamente ai sensi della LPP.
- 2) I dipendenti che percepiscono dal datore di lavoro almeno un salario minimo ai sensi dell'art. 7 LPP sono assicurati, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età, per i rischi di decesso e invalidità e, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età, anche per le prestazioni di vecchiaia.
- 3) Non vengono assicurati nella Cassa pensione i dipendenti:
 - a) che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre mesi;
 - b) che all'inizio del rapporto di lavoro presentano un'invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'Al;
 - c) che rientrano nei casi di cui all'art. 26a LPP;
 - d) il cui datore di lavoro non è obbligato a versare contributi all'AVS; oppure
 - e) che hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento prevista dal regolamento.
- 4) Le persone che al momento dell'assicurazione risultano avere un'incapacità lavorativa parziale vengono assicurate solo per la parte corrispondente al grado di capacità di guadagno.
- 5) Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Se presso lo stesso datore di lavoro vengono svolti più impieghi consecutivi con una durata complessiva superiore a tre mesi e se fra di essi non vi è nessuna interruzione di durata superiore a tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di lavoro. Tuttavia, se prima della prima entrata in servizio viene concordato che la durata complessiva dell'impiego o dell'occupazione supererà i tre mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.
- 6) In casi eccezionali il Consiglio direttivo della Cassa pensione può autorizzare l'assicurazione o la prosecuzione dell'assicurazione per dipendenti remunerati all'estero per una durata massima di due anni. Il datore di lavoro comunica lo stipendio da assicurare sempre in franchi svizzeri.
- 7) Su richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione, i dipendenti possono essere esonerati dall'assicurazione se
 - a) non lavorano o non lavorano continuativamente in Svizzera e sono sufficientemente assicurati all'estero, ma non sono soggetti a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità né in un Paese dell'Unione europea, né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein;
 - b) sono sufficientemente assicurati presso un'altra cassa pensione.
- 8) Per tutta la durata di un congedo non retribuito le prestazioni di rischio restano assicurate nella consueta entità, tuttavia per un massimo di due anni e non oltre la durata del congedo non retribuito.
- 9) I dipendenti che percepiscono già una rendita di vecchiaia erogata da una cassa pensione vengono nuovamente assicurati.
- 10) I dipendenti che sono già assicurati presso la Cassa pensione non possono assicurare presso la stessa anche lo stipendio che percepiscono da un altro datore di lavoro.
- 11) Gli assicurati che entrano di nuovo nella Cassa pensione sono considerati come nuovi assicurati. Gli assicurati che, all'interno di Credit Suisse Group AG, passano alla Cassa pensione da un altro istituto di previdenza sono considerati anch'essi come nuovi assicurati.

Art. 17**Termine dell'assicurazione**

- 1) L'assicurazione termina con la cessazione del rapporto di lavoro, salvo che sia dovuta una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti.
- 2) Per i rischi d'invalidità e di decesso la protezione assicurativa rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, tuttavia per la durata massima di un mese.

Art. 18**Prosecuzione dopo il recesso dall'assicurazione dopo il compimento del 55° anno d'età in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro**

- 1) Una persona assicurata che, dopo il compimento del 55° anno d'età, receda dall'assicurazione perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro, può proseguire l'assicurazione oppure domandarne la prosecuzione ai sensi dei capoversi 2-7, nella medesima forma, qualora tale prosecuzione sia richiesta per iscritto al Consiglio direttivo entro uno mese dalla fine del rapporto di lavoro.
- 2) La persona assicurata ha la possibilità di ampliare ulteriormente, nel corso di tale prosecuzione dell'assicurazione, la propria previdenza per la vecchiaia mediante contributi. La prestazione d'uscita permane nella Cassa pensione 2 anche se la previdenza per la vecchiaia non viene ulteriormente ampliata. Se la persona assicurata aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensione dovrà trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto nella misura in cui essa possa essere utilizzata per il riscatto nelle prestazioni complete previste dal regolamento.
- 3) La persona assicurata versa i contributi per la copertura dei rischi di decesso e invalidità. Qualora ampli ulteriormente la previdenza per la vecchiaia, verserà inoltre i relativi contributi. Il pagamento dei contributi viene eseguito mensilmente con l'addebito su un conto presso una banca appartenente a Credit Suisse Group.
- 4) L'assicurazione cessa al verificarsi del rischio di decesso o di invalidità, oppure al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria regolamentare. In caso di affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, essa cessa qualora nel nuovo istituto siano necessari più di due terzi della prestazione d'uscita per il riscatto nelle prestazioni complete previste dal regolamento. La persona assicurata può disdire l'assicurazione in qualsiasi momento e la Cassa pensione 2 può farlo in presenza di contributi arretrati.
- 5) Gli assicurati che proseguono l'assicurazione in conformità al presente articolo godono degli stessi diritti degli assicurati rientranti nello stesso collettivo in base a un rapporto di lavoro in essere, in particolare per quanto riguarda il tasso d'interesse, l'aliquota di conversione e i versamenti da parte del datore di lavoro precedente o di un terzo.
- 6) Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative dovranno essere percepite sotto forma di rendite e la prestazione d'uscita non potrà più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà di abitazioni per le proprie esigenze.
- 7) Su richiesta del beneficiario, viene assicurato uno stipendio inferiore a quello attualmente percepito per l'intera previdenza o soltanto per la previdenza per la vecchiaia, fermo restando che lo stipendio assicurato per la copertura dei rischi di decesso e invalidità corrisponda almeno alla metà della rendita di vecchiaia AVS massima.

Art. 18bis**Assicurazione esterna dopo la cessazione del rapporto di lavoro**

- 1) Al termine del rapporto di lavoro, qualora esso non dia diritto alla prosecuzione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 18, l'assicurato può restare volontariamente affiliato come assicurato esterno alla Cassa pensione, previa richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione stessa. Per gli assicurati che sono assicurati anche presso la Cassa pensione 2, la domanda di prosecuzione si applicherà obbligatoriamente sia alla Cassa pensione 1 sia alla Cassa pensione 2.
- 2) Le condizioni dettagliate per l'affiliazione all'assicurazione esterna sono, cumulativamente: età minima 56 anni, almeno 10 anni di servizio, assenza di misure disciplinari per violazione del diritto del lavoro.

- 3) Le condizioni d'assicurazione vengono stabilite in un accordo tra l'assicurato e la Cassa pensione.
- 4) Per l'assicurazione esterna valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) lo stipendio assicurato al momento della cessazione del rapporto di lavoro non può più essere modificato;
 - b) oltre ai suoi contributi, l'assicurato è tenuto ad assumersi anche quelli del datore di lavoro;
 - c) il pagamento dei contributi viene eseguito mensilmente con l'addebito su un conto presso una banca appartenente a Credit Suisse Group;
 - d) l'assicurazione esterna termina
 - alla fine del mese in cui l'assicurato compie 58 anni;
 - non appena l'assicurato inizia a lavorare a tempo pieno o parziale per un altro datore di lavoro e diviene soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
 - con l'ultimo mese di contributi pagato, se il pagamento dei contributi viene interrotto; oppure
 - dopo non più di due anni dall'inizio dell'assicurazione esterna;
 - e) se l'assicurazione esterna viene terminata prima del 58° anno d'età, si verifica un'uscita. In tal caso diventa esigibile una prestazione d'uscita;
 - f) se l'assicurazione esterna viene terminata dopo il 58° anno d'età, si verifica un pensionamento. In tal caso diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento.

2.2 Obblighi

Art. 19

Obbligo di informazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente le modifiche dello stipendio computabile e a mettere a disposizione di tutti gli organi competenti per lo svolgimento della previdenza professionale della Cassa pensione tutti i dati sullo stipendio e i dati personali necessari per l'apposita elaborazione, in particolare per

- a) il calcolo e la riscossione dei contributi;
- b) la valutazione dei diritti alle prestazioni, nonché il calcolo e la concessione delle prestazioni e il relativo coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali;
- c) l'esercizio di un diritto di rivalsa nei confronti di terzi civilmente responsabili; oppure
- d) l'allestimento di statistiche.

Il datore di lavoro si fa carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 20

Obbligo di informazione della Cassa pensione

- 1) Il presente regolamento delle prestazioni è disponibile online sul sito della Cassa pensione. Ogni assicurato e ogni pensionato riceve, su richiesta, una copia del regolamento delle prestazioni nella versione attualmente vigente.
- 2) La Cassa pensione informa gli assicurati e i pensionati in forma appropriata in merito alle modifiche del regolamento.
- 3) Al termine di ogni esercizio contabile viene messa a disposizione degli assicurati la relazione annuale in forma appropriata.
- 4) Ogni assicurato riceve annualmente un elenco dei contributi versati dallo stesso e dal datore di lavoro, una situazione del capitale rendita acquisito, e un resoconto degli averi nel conto complementare capitale rendita, nonché delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti future. In caso di divergenze tra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, è determinante quest'ultimo.
- 5) Ogni pensionato riceve annualmente un conteggio della rendita e un attestato fiscale.
- 6) Le spese straordinarie sostenute dalla Cassa pensione nell'ambito di ulteriori richieste di informazioni da parte di assicurati o beneficiari di rendita, vengono a questi addebitate in base al dispendio, previa comunicazione della tariffa oraria.

Art. 21

Obbligo di collaborazione e informazione all'entrata

- 1) All'inizio dell'assicurazione nella Cassa pensione, l'assicurato è tenuto a fare versare immediatamente alla stessa tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.
- 2) L'assicurato è tenuto a fornire alla Cassa pensione tutte le informazioni connesse con la previdenza professionale, in particolare:
 - a) nome e indirizzo dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, nonché gli importi dei contributi da versare alla Cassa pensione;
 - b) eventuale limitazione della capacità di guadagno;
 - c) riserve per motivi di salute non ancora scadute presso precedenti istituti di previdenza;
 - d) indicazioni sul suo stato di salute, ove richieste dalla Cassa pensione.
- 3) All'assicurato spetta l'obbligo di informare la Cassa pensione in merito a precedenti rapporti previdenziali e di libero passaggio, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'importo della prestazione d'uscita che viene trasferito;
 - b) l'importo dell'aveve di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP;
 - c) la prestazione d'uscita già acquisita all'età di 50 anni;
 - d) l'importo della prestazione d'uscita a cui avrebbe avuto diritto al momento del suo matrimonio;
 - e) l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata all'assicurato dall'entrata in vigore della LFLP al 1° gennaio 1995;
 - f) l'importo e la quota di avere di vecchiaia LPP che l'assicurato ha percepito come prelievo anticipato da un precedente istituto previdenziale nell'ambito della promozione della proprietà abitativa e che non è stato ancora rimborsato, nonché il momento del prelievo anticipato e l'oggetto della proprietà abitativa in questione;
 - g) l'importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà abitativa, il nome del creditore pignoratizio, nonché il momento della costituzione in pegno e l'oggetto della proprietà abitativa in questione;
 - h) l'aveve disponibile nel pilastro 3a, accumulato con versamenti provenienti da un periodo in cui l'assicurato non apparteneva ad alcun istituto di previdenza;
 - i) la data della prima adesione a un istituto di previdenza svizzero, se l'assicurato è immigrato dall'estero negli ultimi cinque anni;
 - j) gli importi e le date dei riscatti facoltativi effettuati negli ultimi tre anni prima dell'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione;
 - k) gli importi delle rendite di vecchiaia correnti erogate da un istituto di previdenza e gli importi dei precedenti prelievi di capitale correlati con un pensionamento avvenuto presso un istituto di previdenza.

L'assicurato si fa carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 22

Obbligo di informazione generale

- 1) L'assicurato che abbia fatto o faccia valere un diritto a una rendita d'invalidità, è tenuto a versare immediatamente alla Cassa pensione tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.
- 2) L'assicurato o i beneficiari della prestazione sono tenuti a comunicare immediatamente alla Cassa pensione tutte le circostanze importanti che influiscono sulla previdenza o sulla fruizione della prestazione, in particolare:
 - a) il decesso di un assicurato o beneficiario di rendita;
 - b) le variazioni dello stato civile, come matrimonio o nuovo matrimonio, divorzio, vedovanza, variazioni nell'unione ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata;
 - c) cambi di indirizzo o modifiche delle istruzioni di pagamento;
 - d) in caso di concubini: giustificativi che attestano lo stato di concubinato;
 - e) in caso di persone che vengono sostenute in misura determinante: documenti giustificativi che attestano tale sostentamento;
 - f) in caso di diritto a rendite di invalidità: indicazioni su
 - variazioni del grado d'invalidità, della situazione reddituale e dell'incapacità lavorativa;
 - cambiamenti dello stato di salute;
 - misure di reintegrazione;

- aumento, riduzione o sospensione dei pagamenti di altre assicurazioni sociali;
 - assunzione o cessazione dell'attività lavorativa;
 - il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o presumibilmente ancora conseguibile;
- g) in caso di diritto a prestazioni di invalidità o per superstiti: dati su importi e prestazioni di terzi per il calcolo della sovrassicurazione e delle prestazioni della Cassa pensione;
- h) in caso di diritto a rendite per figli e orfani: indicazioni su
- nascita, riconoscimento, adozione o decesso di un figlio; nonché
 - sulla conclusione o la prosecuzione della formazione professionale di ogni figlio e di ogni orfano a partire dai 18 anni e fino a 25 anni;
- i) in caso di prosecuzione della protezione previdenziale: conseguimento di un reddito da lavoro complementare;
- j) in caso di riscatti e rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa: comunicazione di un'incapacità di guadagno;
- k) su richiesta della Cassa pensione: altre informazioni necessarie per la documentazione del diritto;
- l) in caso di assicurazione esterna: inizio di un rapporto di lavoro con assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP.

L'assicurato e/o il beneficiario della prestazione si fa/fanno carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 23

Esame dello stato di salute

- 1) Con l'ammissione alla Cassa pensione o in caso di aumenti della prestazione, la Cassa pensione può disporre un esame medico da parte del medico di fiducia e apportare riserve a tempo limitato. La durata massima di una riserva è di cinque anni.
- 2) La Cassa pensione comunica all'assicurato per iscritto entro tre mesi dal ricevimento dell'esame medico da parte della Cassa pensione, ma non oltre sei mesi dall'ingresso, se viene emessa un'eventuale riserva e informa l'assicurato in merito all'entità e alla durata di tale riserva. Una riserva è limitata ai problemi di salute riscontrati dal medico.
- 3) In caso di riserve, la Cassa pensione può limitare le sue prestazioni per gli invalidi e i superstiti alle prestazioni minime LPP. Nel campo delle prestazioni LPP minime le riserve sulle prestazioni non hanno validità. La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni d'uscita trasferite non può essere oggetto di riduzioni.
- 4) Il periodo della riserva già trascorso presso il precedente istituto di previdenza deve essere imputato al periodo di validità della nuova riserva.
- 5) Se per una nuova persona da assicurare è in corso una verifica della riserva, fino alla comunicazione relativa a tale riserva resta in essere una protezione previdenziale provvisoria. Se nel corso della protezione previdenziale provvisoria si verifica un caso di prestazione, vengono erogate le prestazioni di previdenza tenendo conto delle prestazioni acquisite risultanti dalla prestazione d'uscita trasferita dal precedente istituto di previdenza, e tenendo conto di un'eventuale riserva. Nel campo delle prestazioni LPP minime le limitazioni non hanno validità. Eventuali ulteriori prestazioni di previdenza assicurate in via provvisoria vengono erogate se il caso di prestazione non è riconducibile a una causa già presente prima dell'inizio della protezione previdenziale provvisoria.
- 6) Se l'invalidità o il decesso della persona assicurata si verifica durante il periodo di validità della riserva per uno dei motivi che avevano provocato la riserva, l'esclusione vale per l'intera durata della prestazione. Di conseguenza dall'esclusione sono interessate anche le prestazioni future, purché il decesso non sia dovuto a una causa diversa.

Art. 24

Violazione dell'obbligo di dichiarazione

- 1) Su richiesta, l'assicurato è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta sul suo stato di salute.

- 2) In caso di dati non veritieri o incompleti dell'assicurato, la Cassa pensione può limitare le proprie prestazioni per gli invalidi e i superstiti alle prestazioni minime LPP.
- 3) Dopo essere venuta a conoscenza da fonte affidabile di una violazione dell'obbligo di dichiarazione, la Cassa pensione decide se avvalersi della riserva sulle prestazioni o se recedere dal contratto previdenziale sovraobbligatorio. Essa comunica la propria decisione entro sei mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Art. 25

Conseguenze di una inadempienza

- 1) La Cassa pensione può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento, parzialmente o totalmente, se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché lo stesso avente diritto alla prestazione ha provocato il decesso o l'invalidità con colpa grave.
- 2) La Cassa pensione può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento, parzialmente o totalmente, ma non le prestazioni minime della LPP
 - a) in caso di violazione dell'obbligo di evitare o di ridurre il danno;
 - b) in caso di violazione dell'obbligo di informazione o di notifica nei confronti della Cassa pensione e del suo medico di fiducia;
 - c) in caso di violazione dell'obbligo di collaborazione o di rifiuto di sottoporsi a un eventuale esame medico presso il medico di fiducia o di verifiche del diritto da parte di assicurazioni sociali;
 - d) in caso di comportamenti come inganno ai danni della Cassa pensione, o di pregiudizio o lesione dei suoi interessi, per cui non è più lecito pretendere dalla Cassa pensione l'erogazione delle prestazioni.

2.3 Disposizioni comuni

Art. 26

Sovrassicurazione

- 1) Le prestazioni della Cassa pensione vengono ridotte qualora esse, in concorso con prestazioni di uguale tipo e finalità erogate da una parte terza in seguito agli stessi eventi dannosi, conducano a un reddito suppletivo superiore al 90% della perdita presumibile di guadagno o dello stipendio vigente computabile prima del pensionamento ai sensi dell'art. 33.
- 2) Per prestazioni di parte terza si intendono:
 - a) prestazioni dell'AVS;
 - b) prestazioni dell'AI;
 - c) prestazioni dell'Assicurazione militare;
 - d) prestazioni dell'Assicurazione infortuni obbligatoria;
 - e) prestazioni di corrispondenti assicurazioni sociali estere;
 - f) prestazioni di un altro istituto di previdenza nazionale o estero, di istituzioni di libero passaggio o dell'istituto collettore;
 - g) prestazioni dell'assicurazione di un terzo civilmente responsabile;
 - h) eventuali pagamenti suppletivi dello stipendio da parte del datore di lavoro o di un'assicurazione, se il datore di lavoro versa almeno il 50% dei premi;
 - i) i redditi da lavoro o suppletivi che si continuano o che si potrebbero presumibilmente continuare a percepire in caso di invalidità parziale o totale; fa eccezione il reddito sostitutivo percepito durante la partecipazione a una misura di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI;
 - j) dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento: anche le prestazioni di vecchiaia erogate da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri.
- 3) Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, le indennità e prestazioni analoghe di parte terza nonché le prestazioni di assicurazioni su infortunio, vita e indennità giornaliera autofinanziate dagli stessi assicurati non vengono computate nella sovrassicurazione.
- 4) Per l'accertamento del reddito complessivo le prestazioni di capitale vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche della Cassa pensione. A tal proposito, il conto complementare capitale rendita non viene considerato.

- 5) In caso di riduzione, tutte le prestazioni della Cassa pensione sono interessate in ugual misura.
- 6) Le riduzioni vengono riesaminate qualora subentrino sostanziali variazioni a livello di prestazioni erogate da terzi, oppure in caso di riconoscimento o soppressione di rendite. L'ultima perdita di guadagno presumibile definita all'inizio delle prestazioni viene rivalutata in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, ma non può risultare inferiore al valore iniziale.
- 7) Nella valutazione della sovrassicurazione le prestazioni della Cassa pensione 1 e della Cassa pensione 2 vengono considerate in maniera complessiva su entrambe le fondazioni, laddove eventuali riduzioni nelle prestazioni delle due casse pensioni vengono generalmente eseguite in modo proporzionale.

Art. 27

Cessione di diritti verso terzi

In caso di obbligo di risarcimento danni di un terzo a causa del decesso di un assicurato o a causa di danni alla sua salute, la Cassa pensione subentra per legge nelle richieste di risarcimento danni (ma non nelle pretese di riparazione morale) dell'assicurato, dei suoi superstiti o beneficiari fino alla concorrenza della prestazione che questo è tenuto a versare. Se la cessione viene rifiutata, la Cassa pensione riduce tecnicamente le prestazioni sovraobbligatorie.

Art. 28

Disposizioni di forma

- 1) Per la riscossione di una prestazione in capitale prevista dal regolamento di almeno CHF 5'000, di una prestazione in capitale volontaria, di un pagamento in contanti al momento dell'uscita, nonché per un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa da parte di una persona coniugata o che viva in un'unione domestica registrata, è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. A tal proposito, per la riscossione
 - a) di un importo inferiore a CHF 20'000, la firma del coniuge o del partner registrato sulla dichiarazione di consenso deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario pubblico; l'autenticazione può avvenire altresì apponendo la firma presso la sede della Cassa pensione in presenza di un collaboratore della stessa;
 - b) di un importo pari ad almeno CHF 20'000, la firma del coniuge o del partner registrato sulla dichiarazione di consenso deve sempre essere autenticata da un notaio.
- 2) Per la riscossione di una prestazione in capitale prevista dal regolamento di almeno CHF 5'000, di una prestazione in capitale volontaria o di un pagamento in contanti al momento dell'uscita, nonché per un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione da parte di una persona non coniugata e che non viva in un'unione domestica registrata, è necessario un certificato di stato civile aggiornato.
- 3) La Cassa pensione non deve alcun interesse sulle prestazioni di capitale fino a quando l'assicurato non abbia prodotto la dichiarazione di consenso o il certificato di stato civile aggiornato.

Art. 29

Esigibilità e pagamento delle prestazioni

- 1) Il diritto alle prestazioni regolamentari insorge a partire dalla data in cui vengono soddisfatte cumulativamente le condizioni stabilite nel regolamento. La rendita del mese in cui il relativo diritto si estingue viene erogata per l'intero mese. Qualora il diritto insorga al 1° gennaio, si applica il regolamento valido al 31 dicembre dell'anno precedente. Le prestazioni in capitale sono esigibili congiuntamente con l'insorgere del diritto.
- 2) Le prestazioni della Cassa pensione sono erogate nel modo seguente:
 - a) le rendite mensilmente, alla fine di ogni mese;
 - b) i pagamenti di capitale entro 30 giorni dalla scadenza, ma non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto;
 - c) le prestazioni per i beneficiari conformemente all'art. 60 segg. al termine del pagamento dello stipendio dopo il decesso, tuttavia non prima che sia stato accertato il diritto alla prestazione.
- 3) Fino al momento del pagamento, conformemente al cpv. 1, le prestazioni non vengono remunerate.

- 4) I pagamenti della Cassa pensione vengono effettuati all'indirizzo comunicato dall'avente diritto alla prestazione in Svizzera, in uno Stato UE o AELS, oppure in uno Stato che applica lo standard IBAN per la gestione dei pagamenti. I costi di transazione che insorgono per pagamenti verso Paesi che non applicano lo standard IBAN, così come gli oneri di cambio, sono a carico dell'avente diritto. I pagamenti della Cassa pensione sono effettuati sempre in franchi svizzeri.
- 5) La Cassa pensione può richiedere un attestato che documenti il diritto; se l'avente diritto non lo presenta, la Cassa pensione può differire interamente o parzialmente il pagamento delle prestazioni.

Art. 30

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi compatibilmente alle possibilità finanziarie della Cassa pensione. Il Consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in che misura vengono adeguate le rendite. La decisione viene spiegata nel rapporto annuale.

Art. 31

Divieto di cessione e di costituzione in pegno delle prestazioni della Cassa pensione

I diritti nei confronti della Cassa pensione non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della scadenza. È fatta salva la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa ai sensi dell'art. 30a segg. LPP.

Art. 32

Rimborso di prestazioni

Qualora sia dimostrabile che alcune prestazioni della Cassa pensione sono state percepite in modo illegittimo, questa ne richiede il rimborso immediato. Qualora il rimborso risulti impossibile, la prestazione viene ridotta a vita per l'importo non rimborsato conformemente alle basi tecniche. Presentando richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione è possibile rinunciare al rimborso se il beneficiario della prestazione era in buona fede e il rimborso comporterebbe disagi eccessivi.

2.4 Finanziamento

Art. 33

Stipendio computabile

- 1) Lo stipendio di base computabile corrisponde ai tipi di stipendio versati annualmente ai sensi dell'appendice F, purché questi non superino la soglia annua pari a 10 volte, ovvero per i membri del Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG pari a 24 volte, la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

I tipi di stipendio non elencati nell'appendice F non vengono computati e, pertanto, non fanno parte dello stipendio di base computabile. È fatta riserva dell'art. 3 cpv. 2.

- 2) Lo stipendio di base eccedente computabile corrisponde alla quota dei tipi di stipendio versati annualmente ai sensi dell'appendice F che supera la soglia annua pari a 10 volte, ovvero per i membri del Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG pari a 24 volte, la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

I tipi di stipendio non elencati nell'appendice F non vengono computati e, pertanto, non fanno parte dello stipendio di base eccedente computabile.

- 3) Lo stipendio variabile computabile corrisponde all'Award versato soggetto all'AVS, conformemente all'appendice F. Award liquidati successivamente di assicurati già usciti vengono esclusi dallo stipendio variabile computabile e non sono assicurati.
- 4) Lo stipendio di base computabile, lo stipendio di base eccedente computabile e lo stipendio variabile computabile non possono superare insieme annualmente la soglia assoluta pari a 28 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

- 5) Fatte salve disposizioni contrarie, per i valori massimi vige il seguente ordine:
 - a) lo stipendio di base computabile precede lo stipendio di base eccedente computabile;
 - b) lo stipendio di base computabile e lo stipendio di base eccedente computabile precedono entrambi lo stipendio variabile computabile.
- 6) In caso di occupazione a tempo parziale, il calcolo dello stipendio di base computabile, dello stipendio di base eccedente computabile e dello stipendio variabile computabile ai sensi dei cpv. 1–4 si effettua sulla base dello stipendio per l'occupazione a tempo parziale riducendo le soglie in proporzione corrispondente.

Art. 34

Salario assicurato

- 1) Lo stipendio di base assicurato corrisponde allo stipendio di base computabile dedotta una trattenuta di coordinamento. La trattenuta di coordinamento ammonta a un terzo dello stipendio di base computabile, ma non può eccedere la rendita di vecchiaia AVS annua massima (trattenuta di coordinamento inferiore). In caso di occupazione a tempo parziale la trattenuta di coordinamento minore viene moltiplicata per il grado di occupazione attuale. Lo stipendio di base assicurato minimo corrisponde allo stipendio annuo LPP coordinato minimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LPP.
- 2) Lo stipendio di base eccedente assicurato corrisponde allo stipendio di base eccedente computabile.
- 3) Lo stipendio variabile assicurato corrisponde allo stipendio variabile computabile.
- 4) Lo stipendio assicurato Rischio è pari alla media degli ultimi tre stipendi variabili assicurati.
- 5) Lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato nella Cassa pensione 1 non possono superare insieme annualmente la soglia assoluta pari a 4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima al netto della trattenuta di coordinamento minore. In caso di occupazione a tempo parziale la trattenuta di coordinamento minore viene moltiplicata per il grado di occupazione attuale.
- 6) Non appena almeno uno degli stipendi computabili ai sensi dell'art. 33 o la trattenuta di coordinamento subisce una modifica in seguito all'aumento della rendita di vecchiaia AVS annua massima, viene effettuato un nuovo calcolo dello stipendio assicurato alla data dell'entrata in vigore della modifica.
- 7) In caso di cambiamenti retroattivi dello stipendio computabile, anche i contributi dell'assicurato e del datore di lavoro devono essere versati retroattivamente fino al momento della modifica dello stipendio.

Art. 35

Stipendio assicurato in caso di rapporti di lavoro particolari

- 1) Per gli assicurati con paga oraria la trattenuta di coordinamento minore è stabilita a cadenza mensile. Questa trattenuta ammonta a un terzo dello stipendio di base computabile mensile, ma non può essere superiore alla rendita di vecchiaia AVS massima mensile. Lo stipendio mensile assicurato minimo corrisponde a un dodicesimo dell'importo di cui all'art. 8 cpv. 2 LPP.
- 2) Gli assicurati che percepiscono esclusivamente una paga oraria sono assicurati solo nel risparmio per rendita. Per il calcolo delle prestazioni di questi assicurati è determinante la media dello stipendio assicurato degli ultimi dodici mesi. Se gli stipendi sono stati assicurati per un periodo inferiore a dodici mesi, risulta determinante la media mensile.
- 3) Per gli assicurati con rapporti di lavoro remunerati in maniera mista (impiego a tempo indeterminato e lavoro remunerato con paga oraria), è determinante per il calcolo delle prestazioni relative alla quota remunerata con paga oraria la media degli stipendi assicurati nell'ambito della paga oraria degli ultimi dodici mesi. Se la paga oraria è stata assicurata per un periodo inferiore a dodici mesi, risulta determinante la media mensile.

Art. 36

Proseguimento della protezione previdenziale

- 1) L'assicurato che ha compiuto 58 anni, e il cui stipendio di base computabile e stipendio di base eccedente diminuiscono in seguito a una riduzione del grado di occupazione, può richiedere, al momento della riduzione, che la sua protezione previdenziale continui a basarsi, in tutto o in parte, sullo stipendio di base computabile e sullo stipendio di base eccedente precedenti alla riduzione dello stipendio. Quest'ultima può avvenire in più fasi, tuttavia non può superare il 50% complessivamente.
- 2) Fino a una riduzione dello stipendio del 30%, l'assicurato si fa carico dei contributi di risparmio del dipendente sulla quota di stipendio corrispondente alla differenza tra lo stipendio di base assicurato e lo stipendio di base eccedente prima e dopo la riduzione dello stipendio; il datore di lavoro si fa carico dei contributi di risparmio sulla propria quota di stipendio precedente, nonché dei contributi di rischio.
- 3) In caso di riduzione dello stipendio superiore al 30%, lo stipendio di base computabile e lo stipendio di base eccedente saranno decurtati della percentuale eccedente il 30% prima della riduzione dello stipendio. Nel complesso, la protezione previdenziale può essere mantenuta soltanto nel caso di riduzioni dello stipendio fino al 30% al massimo; qualora le riduzioni siano comprese tra il 30% e il 50% potrà continuare ad essere assicurata unicamente la riduzione dello stipendio del 30%. Il cpv. 2 si applica per analogia alla ripartizione dei contributi tra l'assicurato e il datore di lavoro.
- 4) La prosecuzione della protezione previdenziale è consentita al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento, oppure fino al pensionamento parziale.
- 5) La prosecuzione della protezione previdenziale termina inoltre nel momento in cui lo stipendio assicurato, solitamente percepito per un lavoro uguale o dello stesso tipo, calcolato sul tempo pieno, viene più che dimezzato a partire dalla fruizione della prosecuzione della protezione previdenziale. Termina anche non appena l'assicurato, oltre ai suoi stipendi di base computabile ed eccedente ridotti, percepisce un reddito da lavoro supplementare. L'assicurato è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Cassa pensione.
- 6) In caso di modifica del tasso di occupazione, l'intera continuazione dell'assicurazione di un assicurato basata su un precedente regolamento delle prestazioni viene nuovamente rivalutata ai sensi del presente regolamento.

Art. 37

Contributi di risparmio e di rischio

- 1) Le prestazioni vengono finanziate attraverso i contributi riscossi sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato come da appendice D. Il datore di lavoro versa i contributi di rischio e di risparmio del datore di lavoro, mentre l'assicurato versa i contributi di risparmio del dipendente.

Il contributo di rischio contiene, oltre ai contributi di rischio in senso stretto, anche un contributo per le spese di gestione, un contributo per le spese del Fondo di garanzia LPP e un contributo di perdite di ripartizione.

- 2) L'obbligo di contribuzione inizia con l'entrata nella Cassa pensione e termina
 - a) l'ultimo giorno per il quale il datore di lavoro versa per l'ultima volta lo stipendio o i pagamenti suppletivi dello stipendio;
 - b) alla fine del mese in cui si verifica un caso di prestazione (pensionamento, decesso, invalidità);
 - c) entro e non oltre la fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento.
- 3) I contributi di rischio e di risparmio sullo stipendio di base assicurato e sullo stipendio di base eccedente assicurato vengono riscossi mensilmente, mentre quelli sullo stipendio variabile assicurato vengono riscossi annualmente.
- 4) Il contributo di risparmio del dipendente viene trattenuto dal datore di lavoro a favore della Cassa pensione direttamente dallo stipendio.
- 5) L'assicurato può rideterminare ogni mese l'importo dei contributi di risparmio del dipendente che vengono riscossi sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato (scelta della variante contributiva Base, Standard o Top).
- 6) Per gli assicurati che non hanno mai effettuato una scelta e in occasione dell'entrata, si applica la variante contributiva Standard. Per gli assicurati che non si avvalgono del diritto di opzione si applica di volta in volta l'ultima variante contributiva scelta.
- 7) Il pagamento dei contributi sullo stipendio di base assicurato e sullo stipendio di base eccedente assicurato è sospeso per l'intera durata di un congedo non retribuito superiore a 31 giorni. In questo periodo il capitale rendita e gli averi presenti sul conto complementare capitale rendita continuano tuttavia ad essere remunerati.

Art. 38

Capitale rendita

- 1) Per gli assicurati e i beneficiari di una rendita d'invalidità viene costituito un capitale rendita. Questo comprende:
 - a) i contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente;
 - b) le prestazioni d'uscita accreditate;
 - c) i riscatti versati dell'assicurato o del datore di lavoro;
 - d) i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - e) i trasferimenti di prestazioni d'uscita in seguito a divorzio;
 - f) gli interessi dedotti;
 - g) i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - h) il pagamento di prestazioni d'uscita in virtù di una sentenza di divorzio.

Art. 39

Conto complementare capitale rendita (conto «pensionamento anticipato»)

- 1) Con il pensionamento prima del raggiungimento dell'età di riferimento si presentano possibilità di finanziamento aggiuntive, che possono essere coperte, in particolare, tramite riscatti nel conto complementare capitale rendita. Per analogia, si applica il precedente art. 38.
- 2) Nel conto complementare capitale rendita vi è la possibilità di riscattare completamente una riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato e inoltre di finanziare una rendita di transizione AVS. Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il 58° anno di età, i costi derivano
 - a) dalla differenza tra la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento all'età di 58 anni e la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento all'età di riferimento di 65 anni; e
 - b) dalla rendita di transizione AVS massima tra l'età di 58 anni e l'età di pensionamento AVS.
- 3) Per gli assicurati che hanno già compiuto il 58° anno d'età, l'importo massimo viene determinato in base a un pensionamento immediato.

- 4) Dopo il compimento dei 58 anni, in vista del pensionamento, l'assicurato può richiedere una sola volta alla Cassa pensione 1 il trasferimento parziale o totale del conto complementare capitale rendita nel conto complementare capitale vecchiaia della Cassa pensione 2.

Art. 40

Prestazioni d'uscita accreditate

- 1) Per prestazioni d'uscita accreditate si intendono
 - a) le prestazioni d'uscita dei precedenti istituti di previdenza, istituzioni di libero passaggio e della Fondazione istituto collettore;
 - b) gli averi trasferiti da altre forme previdenziali riconosciute (pilastro 3a);
 - c) gli accrediti di istituti di previdenza e le prestazioni d'uscita in seguito a divorzio.
- 2) Se la somma dello stipendio di base computabile, dello stipendio di base eccedente computabile e dello stipendio variabile computabile ammonta al massimo a 4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, le prestazioni d'uscita accreditate vengono contabilizzate nel capitale rendita, anche se in questo modo viene superata la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita al momento dell'entrata del pagamento.
- 3) Se la somma dello stipendio di base computabile, dello stipendio di base eccedente computabile e dello stipendio variabile computabile eccede un importo pari a 4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, le prestazioni d'uscita accreditate vengono contabilizzate
 - a) nel capitale rendita, laddove la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita corrisponde al capitale rendita individuale massimo dedotto il capitale rendita disponibile al momento della ricezione del pagamento;
 - b) nel capitale vecchiaia della Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera) nella misura in cui eccedono la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita al momento della ricezione del pagamento.

Art. 41

Riscatto

- 1) Non appena l'assicurato ha trasferito alla Cassa pensione tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti o polizze di libero passaggio, possono essere effettuati riscatti nella Cassa pensione fino al verificarsi di un caso di prestazione.

Dal punto di vista previdenziale delle Casse pensioni 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle possibilità di riscatto massime, il capitale rendita e il conto complementare capitale rendita (Cassa pensione 1), nonché il capitale vecchiaia e il conto complementare capitale vecchiaia (Cassa pensione 2) vengono considerati complessivamente da entrambe le fondazioni. Queste ultime non si assumono alcuna responsabilità in merito alla deducibilità fiscale dei riscatti.

- 2) Se nell'ambito della promozione della proprietà abitativa l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, egli può effettuare dei riscatti solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato.
- 3) Una prestazione d'uscita erogata o trasferita nell'ambito di un divorzio può essere reintegrata interamente o parzialmente, laddove i contributi nuovamente apportati secondo l'art. 22c cpv. 1 LFLP vengono attribuiti all'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP e all'avere di previdenza residuo nello stesso rapporto presente al momento dell'addebito.
- 4) In assenza di direttive dell'assicurato, i riscatti vengono accreditati nel seguente ordine: prima il riacquisto dopo il divorzio, poi il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa; a tal proposito, per il rimborso vale quanto riportato nell'art. 79.

Ulteriori riscatti possono essere effettuati solo dopo aver completato interamente il riacquisto dopo il divorzio e il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa.

- 5) Per gli accrediti che il datore di lavoro apporta nella Cassa pensione a favore di un assicurato, valgono le stesse condizioni che si applicano ai riscatti facoltativi.

- 6) In caso di invalidità, a partire dall'inizio del diritto a una rendita d'invalidità non possono più essere effettuati riscatti.
- 7) L'assicurato può effettuare fino a un massimo di quattro riscatti per anno civile nella Cassa pensione. I riscatti dell'assicurato vengono contabilizzati con la data di valuta dell'entrata. Non sono consentite valute retroattive.
- 8) La scadenza finale per i riscatti è sempre l'ultimo giorno lavorativo bancario dell'anno civile in questione. I riscatti devono essere effettuati obbligatoriamente tramite il numero PVBR personale in base alla polizza di versamento della lettera di riscatto ; in caso contrario saranno restituiti.
- 9) La responsabilità per gli accertamenti sulla detraibilità fiscale dei riscatti spetta all'assicurato.

Se l'assicurato o il datore di lavoro effettuano riscatti, le prestazioni che vengono erogate nei successivi tre anni sotto forma di prestazione in capitale possono comportare conseguenze fiscali, che vanno a esclusivo carico dell'assicurato stesso.

Ai sensi del diritto di previdenza, le prestazioni risultanti da eventuali riscatti non possono essere versate sotto forma di capitale dalla previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni.

- 10) Per gli assicurati che immigrano o sono immigrati dall'estero e che prima del trasferimento non sono mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua nei primi cinque anni dall'entrata in un istituto di previdenza svizzero non può eccedere il 20% della somma dello stipendio assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio.
- 11) Per gli assicurati che percepiscono già o hanno già percepito prestazioni del secondo pilastro, alla data di affiliazione sarà dedotto dal potenziale di riscatto l'aver di vecchiaia del quale l'assicurato disponeva al momento del verificarsi del corrispondente caso di prestazione.
- 12) A ogni variazione delle prestazioni di previdenza e comunque almeno una volta all'anno, la Cassa pensione comunica all'assicurato la possibilità di riscatto massima.
- 13) La possibilità di riscatto massima vale anche al verificarsi di un caso di prestazione.

Art. 42

Riscatto nel capitale rendita

- 1) In base alla variante contributiva scelta, il capitale rendita individuale massimo corrisponde alla somma delle seguenti tre posizioni:
 - a) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 1»;
 - b) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2»; e
 - c) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2».
- 2) La possibilità di riscatto massima nel capitale rendita corrisponde al capitale rendita individuale massimo, decurtato del capitale rendita disponibile al momento del riscatto.

Art. 43

Riscatto nel conto complementare capitale rendita

- 1) I riscatti nel conto complementare capitale rendita sono consentiti solo se la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita è esaurita.
- 2) In base alla variante contributiva scelta, l'aver individuale massimo nel conto complementare capitale rendita corrisponde alla somma delle seguenti quattro posizioni:
 - a) spese per la rendita di transizione AVS massima come da tariffa «Rendita di transizione AVS»;
 - b) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1»;
 - c) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2»;
 - d) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2».

- 3) La possibilità di riscatto individuale massima nel conto complementare capitale rendita corrisponde all' avere individuale massimo complessivo nel conto complementare capitale rendita ridotto dell' avere disponibile nel conto complementare capitale rendita al momento del riscatto.
- 4) In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, l' obiettivo della prestazione stabilito al momento del pensionamento può essere superato in misura massima del 5%. Il capitale eccedente nel conto complementare capitale rendita si estingue a favore della Cassa pensione.

Art. 44

Remunerazione

- 1) Alla fine dell' anno civile, al capitale rendita vengono accreditati
 - a) gli interessi maturati sul capitale rendita come alla fine dell' anno precedente; nonché
 - b) i contributi di risparmio senza interessi per l' anno civile terminato.

Afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Questi interessi e i contributi di risparmio senza interessi vengono aggiunti al capitale rendita alla fine dell' anno civile o alla data d' uscita.

- 2) Alla fine dell' anno civile, agli averi nel conto complementare capitale rendita vengono accreditati i relativi interessi maturati alla fine dell' anno precedente.

Afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Questi interessi vengono aggiunti nel conto complementare capitale rendita alla fine dell' anno civile o alla data d' uscita.

- 3) Alla fine di ogni anno civile il Consiglio di fondazione stabilisce, per la remunerazione del capitale rendita e per gli averi nel conto complementare capitale rendita, i seguenti tassi d' interesse:
 - a) il tasso d' interesse relativo all' esercizio in corso per gli assicurati che al 31 dicembre dell' anno in corso risultano affiliati alla Cassa pensione;
 - b) il tasso d' interesse per gli assicurati che usciranno dalla Cassa pensione o andranno in pensione nell' anno civile successivo (tasso di mutazione).

2.5 Prestazioni assicurative

Art. 45

Panoramica delle prestazioni assicurative

Prestazioni di vecchiaia

- Rendita di vecchiaia
- Rendita per figli di pensionato
- Rendita di transizione AVS
- Capitale vecchiaia

Prestazioni in caso d' invalidità

- Rendita d' invalidità temporanea
- Rendita per figli d' invalido
- Rendita di transizione in caso d' invalidità
- Capitale d' invalidità
- Esonero dal pagamento dei contributi

Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi
- Rendita per concubini
- Rendita per il coniuge divorziato
- Rendita per orfani
- Capitale in caso di decesso

Prestazioni speciali

- Rendita di sostegno

Prestazioni in caso di divorzio

Prestazioni in caso di uscita

Promozione della proprietà abitativa

2.5.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 46

Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia

- 1) L'età di riferimento è raggiunta alla fine del mese in cui l'assicurato compie 65 anni.
- 2) Gli assicurati il cui rapporto di lavoro termina tra il compimento dei 58 anni e il compimento dei 70 anni hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia. Tuttavia, il diritto alle prestazioni di vecchiaia non insorge se alla fine del rapporto di lavoro fa seguito un nuovo rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e l'assicurato, senza che tra i due rapporti di lavoro l'interruzione temporale sia stata rilevante.
- 3) In caso di ristrutturazioni aziendali il Consiglio di fondazione può, su richiesta, prevedere una riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia, purché l'assicurato abbia già compiuto il 55° anno di età.
- 4) Per gli assicurati idonei al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge al primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per assicurati non idonei al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge al primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono esauriti il diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio e il diritto alle prestazioni dall'assicurazione contro la perdita di guadagno e non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.
- 5) Se il rapporto di lavoro resta prevalentemente in essere oltre l'età di riferimento, la fruizione della prestazione può essere differita al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Durante il differimento della rendita non vengono più riscossi i contributi previsti dal regolamento. Il capitale rendita continua a essere remunerato.
- 6) Per beneficiari di una rendita d'invalidità, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge con il raggiungimento dell'età di riferimento.
- 7) Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese di decesso dell'avente diritto.
- 8) In caso di incapacità di guadagno dell'assicurato durante il differimento, il pensionamento avviene al primo giorno del mese successivo all'inizio dell'incapacità di guadagno.
- 9) Se l'assicurato decede durante il periodo del differimento, per stabilire le prestazioni in caso di decesso a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso, l'assicurato viene considerato come beneficiario di una rendita.

Art. 47

Rendita di vecchiaia massima («filtro di corresponsione») e prestazioni in capitale obbligatorie

- 1) Il «capitale rendita determinante» per il calcolo della rendita di vecchiaia si basa sul capitale rendita disponibile al momento del pensionamento e sull'avere nel conto complementare capitale rendita.
- 2) a) Al momento del pensionamento il capitale rendita determinante non deve superare la somma degli importi sotto indicati:
 - lo stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 1, Top» nell'età corrispondente;
 - lo stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2, Top» nell'età corrispondente;
 - lo stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2, Top» nell'età corrispondente;
 - con la somma di stipendio di base assicurato, stipendio di base eccedente e stipendio assicurato Rischio limitata a 3,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima.

- b) Al momento del pensionamento il conto complementare capitale rendita determinante non deve superare la somma degli importi sotto indicati:
- lo stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1, Top» nell'età corrispondente;
 - lo stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2, Top» nell'età corrispondente;
 - lo stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2, Top» nell'età corrispondente, per cui la somma dello stipendio di base assicurato, dello stipendio di base eccedente e dello stipendio assicurato Rischio è limitato a 3,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima.
- 3) La quota del capitale rendita e del conto supplementare capitale rendita non utilizzata per la rendita di vecchiaia a vita ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 viene corrisposta obbligatoriamente come prestazione in capitale, oppure può essere utilizzata per il riscatto di una rendita di transizione AVS.
- 4) L'ammontare annuo della rendita di vecchiaia si ottiene moltiplicando il «capitale rendita determinante» per la tariffa «Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia» nell'età corrispondente. In caso di prestazione in capitale facoltativa ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento delle prestazioni, il capitale rendita determinante si riduce di conseguenza.
- 5) In caso di pensionamento parziale o residuo i limiti di cui ai punti precedenti ai applicano proporzionalmente alla rendita di vecchiaia, calcolata sulla base di un grado di occupazione del 100%.
- 6) Se prima del riscatto di una rendita di transizione AVS la rendita di vecchiaia annua è inferiore al 10% della rendita di vecchiaia AVS minima, questa viene erogata come prestazione in capitale prevista dal regolamento.
- 7) Per le persone attive a tempo parziale lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio assicurato Rischio viene stimato, esclusivamente per il filtro di corresponsione, su un grado di occupazione del 100%.

Art. 48

Opzione per il capitale al pensionamento

- 1) Al momento del pensionamento l'assicurato può richiedere il pagamento di una prestazione in capitale dal capitale rendita e dall'averne nel conto complementare capitale rendita. Tale importo può ammontare
- a) fino al 50% della quota dell'averne risparmiato pari al massimo a 35 volte la rendita di vecchiaia AVS massima e
 - b) fino al 100% della quota dell'averne risparmiato che eccede la somma pari a 35 volte la rendita di vecchiaia AVS massima.

L'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione la richiesta scritta per l'esercizio dell'opzione per il capitale entro e non oltre un mese prima del pensionamento.

- 2) In casi motivati, il Consiglio di fondazione su richiesta dell'assicurato può acconsentire a un'ulteriore liquidazione in capitale. Il Consiglio di fondazione concede il suo consenso solo se a suo parere un'ulteriore liquidazione in capitale facoltativa va nell'interesse dell'avente diritto e della collettività.

L'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione la richiesta scritta per la riscossione di un'ulteriore prestazione in capitale facoltativa entro e non oltre due mesi prima del pensionamento.

- 3) L'esercizio dell'opzione per il capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia e quindi anche una riduzione delle prestazioni future per i superstiti.

Art. 49

Rendita di transizione AVS

- 1) Per il periodo dal pensionamento fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, il futuro beneficiario di una rendita di vecchiaia può riscattare una rendita di transizione AVS. L'importo di tale rendita può essere scelto liberamente, ma non può superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS massima. L'ammontare della rendita di transizione AVS rimane invariato per l'intera durata.
- 2) La riscossione di una rendita di transizione AVS in caso di pensionamento pieno esclude la contemporanea riscossione di una rendita di transizione piena in caso d'invalidità e viceversa.
- 3) La rendita di transizione AVS viene erogata a partire dalla stessa data della rendita di vecchiaia.
- 4) Se viene riscossa una rendita di transizione AVS, il «capitale rendita determinante» si riduce in funzione della sua durata per il seguente importo: ammontare della rendita di transizione AVS moltiplicato per la tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS». Questa riduzione può essere riscattata fino al momento del pensionamento.
- 5) Se il beneficiario di una rendita di transizione AVS decede durante il periodo di riscossione, agli aventi diritto viene pagato ai sensi dell'art. 65 il valore in contanti della rendita di transizione AVS non ancora riscossa, sotto forma di liquidazione in capitale prevista dal regolamento. Il calcolo viene eseguito in base alla tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS».

Art. 50

Rendita per figli di pensionato

- 1) Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che potrebbe avere diritto a una rendita per orfani prevista dal regolamento. La rendita per figli di pensionato non viene riconosciuta ai figli affiliati che sono stati accolti nella stessa economia domestica solo dopo l'insorgere del diritto a una rendita di vecchiaia. Fanno eccezione i figli del coniuge o del concubino avente diritto alla rendita.
- 2) La rendita per figli di pensionato viene erogata a partire dalla stessa data della rendita di vecchiaia.
- 3) Il diritto alla rendita per i figli di pensionato si estingue se viene meno la rendita di vecchiaia su cui si basa, e comunque non più tardi della data in cui si estinguerebbe il diritto alla rendita per orfani prevista dal regolamento.
- 4) La rendita per i figli di pensionato corrisponde a una percentuale della rendita di vecchiaia erogata, e precisamente
 - a) 15% per un figlio,
 - b) 30% per due figli,
 - c) 45% per tre o più figli.

In caso di compensazione previdenziale a seguito di divorzio, al calcolo si applicano l'art. 17 cpv. 2 e l'art. 21 cpv. 3 e 4 LPP.

Art. 51

Pensionamento parziale

- 1) Un assicurato che abbia raggiunto l'età di pensionamento minima può percepire una pensione parziale, a condizione che il grado di occupazione venga ridotto almeno del 20% rispetto a un impiego a tempo pieno e che l'attività restante ammonti almeno al 20% di un impiego a tempo pieno.
- 2) Il pensionamento parziale è escluso per gli assicurati che percepiscono una paga oraria.
- 3) Sono consentite al massimo tre fasi di pensionamento parziale, laddove la terza fase deve obbligatoriamente corrispondere al pensionamento residuo.
- 4) Il pensionamento parziale comporta la cessazione della continuazione della protezione previdenziale ai sensi dell'art. 36.

- 5) Con il pensionamento parziale diventano esigibili i capitali rendita e vecchiaia in funzione del grado di pensionamento tecnico. Il grado di pensionamento tecnico corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione precedente la riduzione.

Nell'ambito della liquidazione della prestazione si considera insorto il caso di prestazione vecchiaia. Per la quota restante, l'assicurato continua a essere considerato un assicurato attivo.

- 6) Per il pensionamento parziale vengono considerati in proporzione i seguenti parametri:
 - a) ai sensi dell'art. 34, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato;
 - b) ai sensi degli artt. 41 segg., la possibilità di riscatto massima;
 - c) ai sensi dell'art. 47, la rendita di vecchiaia massima;
 - d) ai sensi dell'art. 48, i valori limite in caso di opzione per il capitale;
 - e) ai sensi dell'art. 49, l'importo massimo della rendita di transizione AVS.
- 7) La valutazione degli aspetti di diritto fiscale di un pensionamento parziale rientra nella sfera di responsabilità dell'assicurato.

2.5.2 Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 52

Condizioni generali per le prestazioni di invalidità

- 1) Per incapacità lavorativa si intende l'impossibilità totale o parziale a svolgere il lavoro associato all'attuale professione o sfera di competenza, a causa di una limitazione della salute fisica, mentale o psichica. In caso di durata prolungata, è interessata anche l'attività associata a un'altra professione o sfera di competenza.
- 2) Per incapacità di guadagno si intende la perdita totale o parziale delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato ammissibile, causata da una limitazione della salute fisica, mentale o psichica e rimanente dopo un adeguato trattamento e reinserimento. Per valutare se si è in presenza di un'incapacità di guadagno vengono considerate soltanto le conseguenze della limitazione della salute. Inoltre, si è in presenza di un'incapacità di guadagno solo se tale condizione non può oggettivamente essere superata.
- 3) Per invalidità si intende l'incapacità di guadagno totale o parziale prevedibilmente permanente o di lunga durata.
- 4) L'incapacità lavorativa, l'incapacità di guadagno e l'invalidità si riferiscono alla sfera lavorativa.
- 5) La Cassa pensione decide sulla sussistenza, l'entità e l'inizio dell'invalidità. La decisione si basa in ogni caso su una disposizione dell'Al o su una valutazione sanitaria del medico di fiducia della Cassa pensione. La Cassa pensione è autorizzata a inoltrare al medico di fiducia e alla Cassa pensione 2 i documenti medici e altri documenti rilevanti per il caso.
- 6) Se l'assicurato o il beneficiario di una pensione d'invalidità rifiuta di sottoporsi alla valutazione del medico di fiducia predisposta dalla Cassa pensione o di essere annunciato all'Al, la Cassa pensione può rifiutare o sospendere l'erogazione delle prestazioni.
- 7) Il beneficiario di una rendita d'invalidità è tenuto a comunicare immediatamente alla Cassa pensione le variazioni del grado di invalidità e dell'eventuale reddito da lavoro percepito.
- 8) Il grado di invalidità viene controllato periodicamente. La Cassa pensione è autorizzata a trasmettere documenti medici e altri documenti rilevanti al medico di fiducia della Cassa pensione anche in caso di verifiche. In caso di variazione del grado di invalidità o dell'entità dell'incapacità di guadagno, la Cassa pensione può ricalcolare l'importo della rendita d'invalidità o annullarla del tutto.

Art. 53

Rendita d'invalidità temporanea

- 1) Hanno diritto a una rendita d'invalidità gli assicurati che per motivi di salute sono considerati invalidi almeno per il 40% e che al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa le cui cause hanno condotto all'invalidità erano assicurati presso la Cassa pensione.
- 2) L'assicurato ha diritto a una rendita d'invalidità conformemente al suo grado di invalidità pari almeno al 40%.

Un grado d'invalidità pari almeno al

- a) 70% dà diritto al 100% della rendita d'invalidità;
 - b) 60% dà diritto al 75% della rendita d'invalidità;
 - c) 50% dà diritto al 50% della rendita d'invalidità;
 - d) 40% dà diritto al 25% della rendita d'invalidità.
- 3) L'entità della rendita d'invalidità intera risulta dalla somma
 - a) del 70% dello stipendio di base assicurato;
 - b) del 45% dello stipendio di base eccedente assicurato; e
 - c) del 45% dello stipendio assicurato Rischio.

Il calcolo si basa sugli ultimi stipendi assicurati prima del subentro dell'incapacità lavorativa.

- 4) Il diritto alla rendita d'invalidità inizia non appena l'assicurato smette di percepire lo stipendio o i pagamenti suppletivi dello stipendio, che ammontano almeno all'80% del mancato stipendio e per i quali il datore di lavoro aveva versato almeno la metà dei premi. Prima della scadenza del periodo d'attesa di 730 giorni sono dovute al massimo le prestazioni minime LPP.
- 5) Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario della rendita muore, se l'invalidità cessa, se il grado di invalidità scende al di sotto del 40% (salvo reinserimento dell'art. 8a LAI), e comunque, al più tardi, quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento.
- 6) Se la rendita d'invalidità annua ammonta a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS minima, viene versata come prestazione in capitale prevista dal regolamento.
- 7) A partire dal primo giorno dal raggiungimento dell'età di riferimento, per il beneficiario della rendita d'invalidità diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento.

Art. 54

Rendita di transizione in caso d'invalidità

- 1) La rendita di transizione in caso d'invalidità va considerata come somma versata a titolo di anticipazione sulla rendita d'invalidità dell'AI.
- 2) Il diritto alla rendita di transizione in caso d'invalidità si basa sul diritto a una rendita d'invalidità della Cassa pensione. Il beneficiario della rendita d'invalidità ha diritto a una rendita di transizione in caso d'invalidità solo se si è annunciato presso l'AI.
- 3) Un grado d'invalidità pari almeno al
 - a) 70% dà diritto al 100% della rendita di transizione in caso d'invalidità;
 - b) 60% dà diritto al 75% della rendita di transizione in caso d'invalidità;
 - c) 50% dà diritto al 50% della rendita di transizione in caso d'invalidità;
 - d) 40% dà diritto al 25% della rendita di transizione in caso d'invalidità.
- 4) La rendita di transizione in caso d'invalidità intera corrisponde alla rendita intera d'invalidità della Cassa pensione, ma il suo importo non può eccedere la rendita intera d'invalidità dell'AI.
- 5) Il diritto a una rendita di transizione in caso d'invalidità si estingue se subentra la rendita d'invalidità dell'AI, se decade la rendita d'invalidità della Cassa pensione, se il beneficiario della rendita d'invalidità decede, e comunque al più tardi quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento AVS ordinaria.

- 6) La riscossione di una rendita di transizione in caso d'invalidità intera esclude la contemporanea riscossione di una rendita di transizione AVS in caso di pensionamento pieno e viceversa.
- 7) Se l'Al provvede a effettuare versamenti integrativi per lo stesso periodo per il quale la Cassa pensione ha effettuato prestazioni anticipate, la Cassa pensione è autorizzata a richiedere agli enti pubblici una somma massima pari all'ammontare delle prestazioni versate.

Art. 55

Rendita per figli d'invalido

- 1) Il beneficiario della rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che potrebbe avere diritto a una rendita per orfani prevista dal regolamento. La rendita per figli d'invalido non viene riconosciuta ai figli affiliati che sono stati accolti nella stessa economia domestica solo dopo l'insorgere del diritto alla rendita d'invalidità. Fanno eccezione i figli del coniuge o del concubino avente diritto alla rendita.
- 2) La rendita per figli d'invalido viene erogata a partire dalla stessa data della rendita d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per figli d'invalido termina se viene meno la rendita d'invalidità su cui si basa, ma al più tardi alla data in cui si estinguerebbe il diritto alla rendita per orfani prevista dal regolamento.
- 4) La rendita per figli d'invalido corrisponde a una percentuale della rendita d'invalidità erogata, e precisamente
 - a) 15% per un figlio,
 - b) 30% per due figli,
 - c) 45% per tre o più figli.

Art. 56

Capitale d'invalidità

Con il subentrare dell'invalidità, l'aver del conto complementare capitale rendita viene erogato come prestazione in capitale prevista dal regolamento.

Art. 57

Esonero dal pagamento di contributi in caso d'invalidità

- 1) In caso di incapacità lavorativa ininterrotta di 365 giorni da parte di un assicurato, a partire dal 366° giorno dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa viene meno l'obbligo di contribuzione per il datore di lavoro e l'assicurato. In caso di invalidità, l'esonero dal pagamento di contributi prosegue. La Cassa pensione continua a integrare il capitale rendita con i contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente in base alla variante contributiva Standard, inclusi gli interessi.
- 2) Il pagamento dei contributi da parte della Cassa pensione si basa sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio assicurato Rischio prima del subentrare dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento di contributi riguarda la quota di stipendio che non può più essere conseguita e corrisponde al grado dell'incapacità lavorativa.
- 3) Se temporaneamente l'assicurato diventa di nuovo idoneo al lavoro e tale idoneità al lavoro non dura più di un anno, il termine di attesa per l'esonero dal pagamento di contributi non ricomincia a decorrere, purché l'incapacità lavorativa sia riconducibile alla stessa causa.
- 4) Se l'incapacità lavorativa che è all'origine dell'invalidità inizia durante un congedo non retribuito, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio assicurato Rischio prima dell'inizio del congedo non retribuito formano la base per l'esonero dal pagamento di contributi.
- 5) Il diritto all'esonero dai contributi si estingue completamente ovvero parzialmente quando l'incapacità lavorativa cessa completamente ovvero parzialmente, quando il diritto a una rendita d'invalidità della Cassa pensione viene meno completamente ovvero parzialmente, quando l'Al interrompe le proprie prestazioni, o quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità decede, ma comunque al più tardi in occasione del raggiungimento dell'età di riferimento.

- 6) Nel caso di assicurati che percepiscono una paga oraria, i contributi di risparmio vengono calcolati in base alla media degli ultimi dodici stipendi di base assicurati prima del subentrare dell'incapacità lavorativa.

Art. 58

Reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP

- 1) Per tutto il periodo in cui un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità percepisce una prestazione transitoria dell'AI nell'ambito di una prova di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI, il diritto all'assicurazione e alle prestazioni nei confronti della Cassa pensione rimangono in essere, anche se il tentativo di lavoro si svolge presso un datore di lavoro che non è affiliato alla Cassa pensione.
- 2) Se dopo la riduzione del grado d'invalidità la rendita d'invalidità viene diminuita o annullata, l'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità continua ad essere assicurato presso la Cassa pensione per tre anni alle stesse condizioni, purché
 - a) prima della diminuzione o dell'annullamento della rendita di transizione abbia partecipato a misure per il reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI; oppure purché
 - b) la rendita di transizione sia stata diminuita o annullata in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione.
- 3) Durante la prosecuzione dell'assicurazione o il mantenimento del diritto alla prestazione, la Cassa pensione può ridurre la rendita d'invalidità nella misura in cui tale decurtazione viene compensata da un reddito suppletivo dell'assicurato o del beneficiario della rendita d'invalidità.

Art. 59

Invalità parziale

- 1) In caso di invalidità parziale, il capitale rendita e l'averne nel conto complementare capitale rendita vengono suddivisi in base al grado di invalidità tecnico.

Il grado di invalidità tecnico corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione precedente la riduzione. Per la parte corrispondente al grado di invalidità tecnico l'assicurato è considerato come beneficiario di una rendita d'invalidità. Per la quota restante, l'assicurato continua a essere considerato un assicurato attivo.

- 2) In caso di invalidità parziale, per la parte attiva vengono considerati in proporzione i seguenti parametri:
 - a) ai sensi dell'art. 37, per la riscossione dei contributi, e ai sensi dell'art. 57, per l'esonero dai contributi, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato;
 - b) ai sensi degli artt. 41 segg., la possibilità di riscatto massima;
 - c) ai sensi dell'art. 56, l'averne nel conto complementare capitale rendita per la liquidazione in capitale prevista dal regolamento.
- 3) Se cessa il rapporto di lavoro di un assicurato attivo con diritto alla rendita d'invalidità parziale della Cassa pensione, per la parte attiva del capitale rendita e gli averi nel conto complementare capitale rendita, di cui non era stato tenuto conto nel calcolo della rendita d'invalidità, si procede a un'uscita.

2.5.3 Prestazioni in caso di decesso

Art. 60

Condizioni generali per le prestazioni per i superstiti

- 1) Ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, le unioni di questo tipo sono parificate ai matrimoni.
- 2) Un concubino che intende avvalersi di un diritto alle prestazioni della Cassa pensione deve dimostrare di soddisfare le condizioni richieste dal regolamento per lo stato di concubino. Viene considerato concubino ai sensi del regolamento chi soddisfa in modo cumulativo le seguenti condizioni:

- a) non è sposato né vive in un'unione domestica registrata con l'assicurato, il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità, o con un'altra persona;
 - b) non è imparentato con l'assicurato o con il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità conformemente all'art. 95 CC;
 - c) vive in una comunione domestica presso lo stesso domicilio con l'assicurato, il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità da almeno cinque anni ininterrottamente e fino al subentro del caso di prestazione, nel qual caso la convivenza in una comunione domestica presso lo stesso domicilio non viene computata per questo termine di cinque anni, qualora sia presente un ostacolo ai sensi della precedente lett. a) o b) (matrimonio, unione domestica registrata, parentela) oppure deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni ai sensi dell'art. 64 cpv. 2;
 - d) affinché sussista un diritto a una rendita per concubini, deve essere stato consegnato alla Cassa pensione in tempo di vita il contratto di concubinato della Cassa pensione autenticato da un notaio.
- 3) Il «sostentamento in misura determinante» è presente se sono soddisfatte in modo cumulativo le seguenti condizioni:
- a) l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità provvede al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita;
 - b) il sostegno finanziario da parte dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità si svolge con regolarità e al momento della comunicazione alla Cassa pensione dura da almeno tre anni;
 - c) la Cassa pensione ha ricevuto in tempo di vita il contratto di mutuo sostegno della Cassa pensione.
- 4) Un concubino o una persona assistita in misura determinante non ha diritto alle prestazioni per i superstiti se percepisce una rendita per vedovi o per vedove.

Art. 61

Rendita per coniugi

- 1) Se un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità muore, il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se:
- a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli ai sensi dell'art. 64 cpv. 2; oppure
 - b) al momento del decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità aveva compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni; se immediatamente prima della stipulazione del matrimonio essi vivevano in regime di concubinato ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 lett. a) fino a c), tale durata viene sommata alla durata del matrimonio.
- 2) Il diritto alla rendita per coniugi ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, del pagamento dello stipendio dopo il decesso o della rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per coniugi termina alla fine del mese nel quale il coniuge superstite decede o si risposa.

In caso di nuovo matrimonio viene erogata al coniuge superstite una liquidazione unica pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi soppressa.

Se il matrimonio viene sciolto prima della scadenza di dieci anni senza che vengano erogate prestazioni per coniugi, ritorna valido il diritto nei confronti della Cassa pensione.

- 4) Nel caso di un assicurato deceduto, la rendita per coniugi ammonta al 66 $\frac{2}{3}$ % della rendita d'invalidità assicurata, mentre nel caso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduto ammonta al 66 $\frac{2}{3}$ % della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita.

In caso di compensazione previdenziale a seguito di divorzio, al calcolo si applica l'art. 21 cpv. 3 LPP.

- 5) Se il coniuge superstite è di oltre dieci anni più giovane del coniuge deceduto, la rendita per coniugi viene ridotta dello 0,25% per ogni mese di età che supera la differenza di dieci anni. Questa riduzione diminuisce di $\frac{1}{240}$ per ogni mese intero di durata del matrimonio.
- 6) Se il coniuge superstite non ha diritto alla rendita per coniugi, viene erogata una prestazione sotto forma di prestazione in capitale prevista dal regolamento per un ammontare pari al triplo dell'importo annuale della rendita per coniugi.
- 7) Qualora il coniuge abbia diritto a una rendita per coniugi, potrà invece richiedere al Consiglio di fondazione il versamento di detta rendita sotto forma di capitale. Il valore attuale della rendita per coniugi viene calcolato dal perito. Il Consiglio di fondazione concede il suo consenso alla liquidazione in capitale solo se, a suo parere, essa va nell'interesse dell'assicurato e della collettività.

Art. 62

Rendita per concubini

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, ai sensi dell'art. 60 cpv. 2, lett. da a) fino a d) il concubino superstite ha diritto a una rendita per concubini se:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni ai sensi dell'art. 64 cpv. 2; oppure
 - b) al decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità aveva compiuto 45 anni.
- 2) Il diritto alla rendita per il concubino superstite ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, incluso un eventuale pagamento dello stipendio dopo il decesso, o della rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per il partner concubino superstite termina alla fine del mese nel quale il concubino superstite decede o si risposa.

In caso di matrimonio viene erogata al concubino superstite una liquidazione unica pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi soppressa.

Se il matrimonio viene sciolto prima della scadenza di dieci anni senza che vengano erogate prestazioni per coniugi, ritorna valido il diritto nei confronti della Cassa pensione.

- 4) Nel caso di un assicurato deceduto, la rendita per concubini ammonta al $66\frac{2}{3}\%$ della rendita d'invalidità assicurata, mentre nel caso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduto ammonta al $66\frac{2}{3}\%$ della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita.
- 5) Se il concubino superstite è di oltre dieci anni più giovane del concubino deceduto, la rendita per il concubino viene ridotta dello 0,25% per ogni mese che supera questa differenza. Questa riduzione diminuisce di $\frac{1}{240}$ per ogni mese intero di durata del concubinato.
- 6) Se al momento del decesso l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è sposato, viene escluso il diritto concomitante alla rendita per il concubino superstite.
- 7) Qualora il concubino abbia diritto a una rendita per concubini, potrà invece richiedere al Consiglio di fondazione il versamento di detta rendita sotto forma di capitale. Il valore attuale della rendita per concubini viene calcolato dal perito. Il Consiglio di fondazione concede il suo consenso alla liquidazione in capitale solo se, a suo parere, essa va nell'interesse dell'assicurato e della collettività.

Art. 63

Rendita per il coniuge divorziato

- 1) Se un assicurato o un beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il coniuge superstite divorziato ha diritto a una «rendita per il coniuge divorziato» se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) il matrimonio ha avuto una durata di almeno dieci anni e
 - b) gli è stata concessa una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC nella sentenza di divorzio; e

- c) il coniuge superstite divorziato deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio o ha più di 45 anni.
- 2) Il diritto a prestazioni per i superstiti a favore del coniuge divorziato sussiste per la stessa durata dell'erogazione della rendita temporanea prevista dalla sentenza di divorzio. Per tutto il resto, si applica l'art. 20 OPP 2.
- 3) Il diritto alla rendita per il coniuge divorziato ha inizio il primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 4) Il diritto alla rendita per il coniuge divorziato termina alla fine del mese nel quale il coniuge divorziato decede o si risposa.
- 5) La rendita per il coniuge divorziato corrisponde al mancato contributo di mantenimento individuale in base alla sentenza di divorzio detratte le eventuali prestazioni che vengono erogate da terzi, ma al massimo alla rendita per coniugi secondo la LPP.
- 6) Dopo il trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio, il successivo riacquisto da parte dell'assicurato non ha alcun effetto sull'eventuale rendita al coniuge divorziato.
- 7) I coniugi divorziati, a cui prima del 1° gennaio 2017 è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia, hanno diritto a prestazione per i superstiti secondo il precedente regolamento sull'assicurazione di risparmio 2016.

Art. 64

Rendita per orfani

- 1) Se un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, ha diritto alla rendita per orfani ogni figlio che
 - a) non abbia ancora raggiunto il 18° anno d'età; oppure
 - b) sia in formazione e non abbia ancora raggiunto il 25° anno d'età.
- 2) Come figli ai sensi del regolamento si considerano i figli ai sensi dell'art. 252 segg. CC e i figli affiliati ai sensi dell'art. 49 OAVS, che sono stati adottati senza compenso per la cura e l'educazione continuativa.
- 3) Il diritto alla rendita per orfani ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, del pagamento dello stipendio dopo il decesso, della rendita di vecchiaia o d'invalidità, ma non prima del primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio.
- 4) Per un figlio affiliato che è stato adottato nell'unione domestica comune solo dopo l'insorgere del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, non viene erogata alcuna rendita per figli o per orfani. Fanno eccezione i figli del coniuge o del concubino avente diritto alla rendita. Per i figli affiliati con domicilio all'estero, il diritto alla rendita per orfani sussiste fintanto che viene erogata la rendita per orfani AVS/AI.
- 5) Il diritto alla rendita per orfani termina alla fine del mese nel quale il figlio compie il 18° anno d'età. Se il figlio è in formazione, il diritto resta in essere fino alla fine del mese nel quale terminerà la formazione, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale il figlio compie il 25° anno d'età. Se il figlio decede prima di raggiungere il 18° o il 25° anno d'età, il diritto termina alla fine del mese successivo al decesso.
- 6) L'ammontare della rendita per orfani corrisponde in percentuale alla rendita d'invalidità assicurata o alla rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita, e precisamente:
 - a) al 20% per un orfano;
 - b) al 40% per due orfani;
 - c) al 60% per tre o più orfani. Con tre o più orfani il diritto alla rendita viene ripartito in parti uguali tra tutti gli orfani aventi diritto.

In caso di compensazione previdenziale a seguito di divorzio, al calcolo si applica l'art. 21 cpv. 3 e 4 LPP.

Capitale in caso di decesso

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, agli aventi diritto viene versato, sotto forma di prestazione in capitale, un capitale in caso di decesso.
- 2) Vi hanno diritto nel seguente ordine:
 - a.
 - aa) il coniuge;
 - ab) i figli del defunto aventi diritto, ai sensi della LPP, a una rendita per orfani;
 - ac)
 - le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato aveva provveduto in misura determinante ai sensi dell'art. 60 cpv. 3; o
 - la persona che ha convissuto con lui in concubinato ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 lett. da a) a c); o
 - la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni ai sensi dell'art. 64 cpv. 2;
 - b. se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a.:
 - ba) i figli del defunto non aventi diritto, ai sensi della LPP, a una rendita per orfani;
 - bb) i genitori;
 - bc) i fratelli e le sorelle germani e consanguinei;
 - c. se non vi sono beneficiari ai sensi delle lettere a. e b., gli altri eredi legittimi con esclusione della collettività.
- 3) In mancanza di aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. aa) e ac) i figli vengono riuniti in un gruppo di beneficiari ai sensi delle lettere a. ab) e b. ba).
- 4) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità decede e diventa esigibile una rendita per il coniuge o per concubini, il capitale in caso di decesso corrisponde alla somma tra:
 - a) il 50% della somma dello stipendio di base assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio, ma in totale non più della metà di 3,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima; e
 - b) l'aver presente nel capitale rendita detratto l'aver massimo del capitale rendita secondo le tabelle di riscatto (variante contributiva Standard); e
 - c) l'aver presente nel conto complementare capitale rendita.
- 5) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità decede e non è esigibile nessuna rendita per coniugi o per concubini, il capitale in caso di decesso corrisponde alla somma del capitale rendita disponibile e degli averi presenti nel conto complementare capitale rendita alla fine del mese del decesso, tuttavia a un minimo pari al 50% della somma dello stipendio di base assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio.

Se il capitale in caso di decesso viene versato al beneficiario ai sensi dell'art. 2 lett. c., il capitale in caso di decesso è pari al 50% della somma del capitale rendita disponibile e degli averi presenti nel conto complementare capitale rendita.
- 6) Se un beneficiario di rendita di vecchiaia decede, viene erogato un capitale in caso di decesso pari a tre rendite annuali meno le rendite già versate.
- 7) L'assicurato o il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità è tenuto a presentare alla Cassa pensione in tempo di vita il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» della Cassa pensione, se intende designare come beneficiari persone considerate aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. ac).
- 8) Con riferimento all'ordine di priorità stabilito nel cpv. 2 (lett. a), b) o c)), l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può richiedere
 - a) un ordine dei beneficiari diverso da quello previsto;
 - b) la ripartizione del capitale in caso di decesso su più beneficiari da lui definiti.

L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deve comunicare tale sua richiesta alla Cassa pensione in tempo di vita usando il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari».

2.5.4 Prestazioni speciali

Art. 66

Rendita di sostegno

- 1) I figli ai sensi dell'art. 64 cpv. 2, che prima del compimento del 25° anno d'età beneficiano di prestazioni dell'Al, hanno un diritto speciale a una rendita di sostegno, a condizione che in tale momento sussista il diritto a una rendita per figli o per orfani.
- 2) Il diritto alla rendita di sostegno ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione della rendita per figli o per orfani e termina quando cessano le prestazioni dell'Al/AVS o quando il figlio beneficiario della rendita di sostentamento decede.
- 3) L'ammontare della rendita di sostegno corrisponde alla rendita per figli assicurata o erogata al momento in cui è insorto il diritto alla rendita per figli o per orfani.

2.5.5 Prestazioni in caso di divorzio

Art. 67

Divorzio

- 1) La Cassa pensione esegue solo sentenze di divorzio passate in giudicato di tribunali svizzeri.
- 2) Se un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità è obbligato a una compensazione previdenziale a seguito di divorzio, la Cassa pensione riduce i suoi capitali di vecchiaia a risparmio e le sue prestazioni previdenziali di un importo pari a quello stabilito dal tribunale.

Ai sensi dell'art. 22c cpv. 1 LFLP, la prestazione d'uscita o rendita da trasferire viene addebitata sull'avere di previdenza residuo in rapporto all'avere di vecchiaia obbligatorio secondo l'art. 15 LPP.

L'avere di vecchiaia da trasferire ai sensi dell'art. 15 LPP viene addebitato sul conto capitale rendita previsto dal regolamento. L'avere di previdenza residuo da trasferire, salvo istruzione divergente, viene addebitato sul risparmio per rendita (nella sequenza conto complementare capitale rendita, poi capitale rendita).

Le prestazioni previdenziali correnti e future che si fondano sui capitali di vecchiaia a risparmio acquisiti vengono (ri)calcolate sostanzialmente sulla base dei minori capitali di vecchiaia a risparmio e ridotte di conseguenza.

- 3) Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 OPP 2, in seguito alla compensazione previdenziale la rendita d'invalidità viene ricalcolata e ridotta se nel calcolo della rendita d'invalidità è confluito l'avere di previdenza dell'assicurato ai sensi del regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità.

La riduzione viene calcolata secondo le stesse disposizioni del regolamento utilizzate per il calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo è determinante il momento di avvio della procedura di divorzio. Inoltre, per il calcolo della riduzione si applicano in particolare gli artt. 19, 24a cpv. 6 e 26a OPP 2.

Se l'avere di previdenza dell'assicurato ai sensi del regolamento su cui si fonda il calcolo della rendita d'invalidità è confluito solo in parte nel calcolo della rendita d'invalidità, viene ridotta solo la parte corrispondente della rendita d'invalidità.

- 4) Se per un assicurato durante la procedura di divorzio subentra il caso di prestazione vecchiaia o se durante la procedura di divorzio un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento ai sensi dell'art. 46, la Cassa pensione riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia. Le riduzioni sono regolate dall'art. 19g cpv. 1 e 2 OLP.
- 5) Il diritto a una rendita per i figli sussistente al momento dell'avvio di una procedura di divorzio non è intaccato dalla compensazione previdenziale ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 e 25 cpv. 2 LPP. Lo

stesso vale per eventuali rendite per orfani subentrate successivamente al sussistere di rendita per figli di pensionato erogate al momento dell'avvio di una procedura di divorzio.

- 6) La quota di rendita assegnata al coniuge avente diritto viene convertita ai sensi dell'art. 19h OLP in una rendita vitalizia, erogata dalla Cassa pensione a favore della persona avente diritto (rendita in caso di divorzio). La rendita in caso di divorzio viene erogata all'istituto di previdenza della persona avente diritto o, in sua assenza, a un'istituzione di libero passaggio in Svizzera o ancora alla Fondazione istituto collettore LPP.

A partire dall'età di 58 anni o in caso di diritto a una rendita intera d'invalidità, la persona autorizzata può richiedere la corresponsione diretta. Per il resto valgono le disposizioni dell'art. 22e LFLP e dell'art. 19j OLP.

Ai sensi dell'art. 22c cpv. 3 LFLP, la Cassa pensione può concordare con il coniuge avente diritto un versamento in forma di capitale al posto del trasferimento della rendita.

Dalla rendita in caso di divorzio non possono essere derivate ulteriori prestazioni, e in particolare non possono essere derivate prestazioni per i superstiti.

- 7) Ai sensi dell'art 124c CC, le prestazioni d'uscita possono essere compensate con quote di rendita solo con il consenso dei coniugi e delle istituzioni della previdenza professionale.
- 8) Se un assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità ha diritto alla compensazione previdenziale (prestazione d'uscita o rendita in caso di divorzio) e il suo avere di previdenza in base al regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità è confluito nel calcolo della rendita d'invalidità, la Cassa pensione aumenta le sue prestazioni previdenziali dell'importo trasferito stabilito dal tribunale.

Ai sensi dell'art. 22c LFLP, la prestazione d'uscita trasferita o la rendita viene accreditata sull'avere di vecchiaia obbligatorio secondo l'art. 15 LPP e sull'avere previdenziale residuo nello stesso rapporto con cui essa era stata addebitata sulla previdenza del coniuge obbligato.

L'avere di vecchiaia trasferito secondo l'art. 15 LPP viene accreditato sul conto capitale rendita previsto dal regolamento. L'avere previdenziale residuo trasferito viene accreditato sul risparmio per rendita.

Se un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità ha diritto alla compensazione previdenziale (prestazione d'uscita o rendita in caso di divorzio) e il suo avere di previdenza in base al regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità non è confluito nel calcolo della rendita d'invalidità, le prestazioni previdenziali correnti della Cassa pensione non vengono aumentate e la compensazione previdenziale trasferita viene erogata direttamente a favore della persona avente diritto.

- 9) In caso di divorzio la Cassa pensione comunica all'assicurato o al tribunale, su richiesta, le informazioni di cui all'art. 24 LFLP e all'art. 19k OLP.

Su richiesta della persona assicurata o del tribunale, la Cassa pensione verifica l'attuabilità di una disposizione introdotta o prevista e prende posizione in materia in forma scritta.

2.5.6 Prestazioni in caso di uscita

Art. 68

Diritto

- 1) Un assicurato che abbandona la Cassa pensione prima del verificarsi di un caso di prestazione (vecchiaia, decesso o invalidità) ha diritto a una prestazione d'uscita.
- 2) Un assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'art. 46 e che ha diritto a prestazioni di vecchiaia anticipate può anche richiedere, in

alternativa, una prestazione d'uscita. A tal fine, prima della conclusione del rapporto di lavoro, egli deve provare di

- proseguire l'attività lucrativa; oppure
- essere registrato come disoccupato.

- 3) Un assicurato, la cui rendita d'invalidità viene ridotta o sospesa dopo la riduzione del grado di invalidità, ha diritto all'erogazione di una prestazione d'uscita.

Questo diritto matura in relazione con un reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP solo al termine di una continuazione temporanea dell'assicurazione e del mantenimento del diritto alla prestazione.

Art. 69

Impiego

- 1) La Cassa pensione trasferisce la prestazione d'uscita
 - a) all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
 - b) su richiesta dell'assicurato, su un conto di libero passaggio in Svizzera oppure a una società d'assicurazione sulla vita svizzera per l'emissione di una polizza di libero passaggio, se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza; oppure
 - c) alla Fondazione istituto collettore, in caso di mancanza di una comunicazione riguardante la forma con cui desidera ricevere la protezione previdenziale.
- 2) Nel caso contemplato nel cpv. 1 lett. b è possibile una ripartizione della prestazione d'uscita, ma con la seguente limitazione: al massimo due diverse istituzioni di libero passaggio e un unico conto / un'unica polizza di libero passaggio per istituzione.
- 3) Con l'erogazione della prestazione d'uscita la Cassa pensione è liberata da tutte le obbligazioni nei confronti dell'assicurato e dei suoi superstiti. È fatta riserva della copertura del rischio d'invalidità e di decesso fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro, al massimo tuttavia per un mese. Se per questo motivo la Cassa pensione è tenuta in seguito a erogare una prestazione, questa pretende il rimborso della prestazione d'uscita già accreditata. Se la prestazione d'uscita già versata non viene rimborsata, le prestazioni vengono ridotte di conseguenza.

Art. 70

Pagamento in contanti

- 1) L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita:
 - a) se lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein; tuttavia, se si trasferisce in uno Stato dell'UE/AELS continuando a essere assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi d'invalidità, morte e vecchiaia, non può aver luogo il pagamento in contanti della quota della prestazione d'uscita corrispondente all'aver di vecchiaia LPP;
 - b) se recede dalla Cassa pensione come frontaliere, qualora abbandoni completamente la propria attività lucrativa in Svizzera e non sia più assicurato presso alcun istituto di previdenza svizzero; tuttavia se ha il domicilio in uno Stato dell'UE/AELS e continua ad essere assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi d'invalidità, morte e vecchiaia, non può aver luogo il pagamento in contanti della quota della prestazione d'uscita corrispondente all'aver di vecchiaia LPP;
 - c) se nella sua attività lucrativa principale comincia un'attività lavorativa indipendente in Svizzera o in Liechtenstein e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria; l'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione i corrispondenti documenti giustificativi;
 - d) se l'ammontare della prestazione d'uscita è inferiore a un contributo annuale dell'assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.
- 2) Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- 3) L'assicurato è tenuto a fornire tutti i documenti giustificativi occorrenti in caso di pagamento in contanti.

Art. 71**Entità della prestazione d'uscita**

- 1) La prestazione d'uscita comprende il capitale rendita disponibile e gli averi presenti nel conto complementare capitale rendita.
- 2) La prestazione d'uscita viene calcolata in base alla LFLP, in particolare in base all'art. 15 LFLP (Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi) e tenendo conto dell'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP (Metodo dei contributi non remunerati).
- 3) La prestazione d'uscita è almeno pari all'avere di vecchiaia LPP.

2.5.7 Promozione della proprietà abitativa**Art. 72****Considerazioni generali**

- 1) L'assicurato può richiedere alla Cassa pensione, per il finanziamento di una proprietà abitativa a uso personale, di costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni di previdenza o la sua prestazione d'uscita oppure di utilizzare un importo sotto forma di prelievo anticipato.
- 2) La costituzione in pegno è valida soltanto previa informazione scritta alla Cassa pensione.

Art. 73**Scopi d'utilizzo consentiti**

- 1) Le risorse della previdenza professionale possono essere utilizzate per
 - a) acquisto e realizzazione della proprietà abitativa;
 - b) partecipazioni alla proprietà abitativa;
 - c) rimborso di prestiti ipotecari.
- 2) Gli oggetti consentiti per la proprietà abitativa sono appartamenti e case unifamiliari. Il terreno edificabile è ammesso solo se esiste un progetto concreto per la costruzione di uno spazio abitativo a uso personale.
- 3) Le partecipazioni alla proprietà abitativa consentite sono l'acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa edilizia e di azioni di una società anonima di locatari se l'assicurato vive personalmente nell'abitazione così cofinanziata.
- 4) L'assicurato può utilizzare contemporaneamente le risorse della previdenza professionale solo per un immobile.

Art. 74**Forme di proprietà abitativa**

Le forme consentite per l'utilizzo di risorse della previdenza professionale sono:

- a) la proprietà;
- b) la comproprietà, ovvero la proprietà per piani;
- c) la proprietà dell'assicurato congiuntamente con il coniuge;
- d) il diritto di superficie per sé stante e permanente.

Art. 75**Uso proprio dell'assicurato**

Per uso proprio si intende l'utilizzo da parte dell'assicurato presso il suo domicilio o la sua dimora abituale.

Art. 76**Informazione degli assicurati**

- 1) In caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su domanda scritta dell'assicurato, la Cassa pensione informa quest'ultimo in merito:
 - a) all'importo disponibile per l'acquisto della proprietà abitativa;
 - b) alla riduzione della prestazione connessa a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno;
 - c) alla possibilità di compensare la riduzione di prestazioni in caso di decesso o invalidità;

- d) all'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno;
 - e) al diritto al rimborso delle imposte pagate in caso di rimborso del prelievo anticipato, come pure in merito alle scadenze da osservare.
- 2) La Cassa pensione addebita all'assicurato l'onere amministrativo sostenuto a seguito di un prelievo anticipato.

Art. 77

Diritto e ammontare del prelievo anticipato

- 1) L'assicurato può richiedere un prelievo anticipato per la proprietà abitativa fino
 - a) al pensionamento, ma non oltre il raggiungimento dell'età di riferimento;
 - b) al verificarsi dell'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione.
- 2) Un prelievo anticipato dalla Cassa pensione può essere richiesto solo ogni cinque anni. Fatta eccezione per l'acquisto di quote di una cooperativa edilizia, esso deve ammontare ad almeno CHF 20'000.
- 3) Se l'assicurato è coniugato, il prelievo anticipato e ogni successiva giustificazione di un diritto di pegno immobiliare sono consentiti soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- 4) Se per motivi di liquidità è impossibile o insostenibile effettuare il pagamento del prelievo nel giro di sei mesi, la Cassa pensione allestisce un piano di priorità che comunicherà alla vigilanza LPP e delle fondazioni del Canton Zurigo (BVS). Per la durata della copertura insufficiente, la Cassa pensione può limitare nel tempo e nell'importo o rifiutare del tutto il pagamento del prelievo anticipato se questo serve al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa pensione informa l'assicurato al quale viene limitato o rifiutato il pagamento in merito alla durata e all'entità del provvedimento.
- 5) Il prelievo anticipato corrisponde al massimo alle prestazioni d'uscita ai sensi degli artt. 68 segg. Se l'assicurato ha più di 50 anni, può percepire o costituire in pegno al massimo il maggiore dei seguenti importi tenendo conto dei rimborsi e dei prelievi anticipati PPA effettuati o delle realizzazioni di pegni:
 - a) l'importo della prestazione d'uscita disponibile all'età di 50 anni oppure
 - b) il 50% della prestazione d'uscita al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno.

Art. 78

Pagamento

- 1) La Cassa pensione verifica la domanda di prelievo anticipato dietro presentazione dei relativi giustificativi e versa l'importo direttamente al venditore, costruttore o mutuante d'intesa con l'assicurato. L'importo viene accreditato di norma entro cinque giorni lavorativi dopo l'approvazione della domanda.
- 2) In caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno, il risparmio per rendita ovvero la prestazione d'uscita si riduce di conseguenza.
- 3) Il pagamento di un prelievo anticipato ha luogo, salvo previa istruzione divergente dell'assicurato, prima dal conto complementare capitale rendita e, successivamente, dal capitale rendita.

Art. 79

Rimborso

- 1) L'assicurato può rimborsare alla Cassa pensione l'importo del prelievo anticipato in qualsiasi momento, al più tardi tuttavia fino:
 - a) al momento del pensionamento;
 - b) al verificarsi dell'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione.

- 2) L'assicurato o i suoi eredi devono rimborsare alla Cassa pensione l'importo del prelievo anticipato se
 - a) l'abitazione propria viene venduta;
 - b) sulla proprietà abitativa vengono concessi diritti che economicamente equivalgono a un'alienazione.
- 3) Se nell'ambito della promozione della proprietà abitativa l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, per il rimborso dell'importo anticipato vengono utilizzati versamenti effettuati dall'assicurato o dal datore di lavoro nella Cassa pensione. I riscatti sono possibili solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato.
- 4) L'importo del rimborso deve ammontare almeno a CHF 10'000. Se l'importo ancora dovuto è inferiore, la somma rimanente deve essere rimborsata in un unico importo.
- 5) Con l'importo del rimborso, la riduzione del risparmio per rendita ovvero della prestazione d'uscita prodottasi al momento del prelievo anticipato viene interamente o parzialmente eliminata.
- 6) L'importo del rimborso viene impiegato nella sequenza seguente: capitale rendita, conto complementare capitale rendita.
- 7) Qualora l'assicurato intenda reinvestire in una nuova proprietà d'abitazioni il ricavo dell'alienazione di una proprietà abitativa per un ammontare equivalente al prelievo anticipato entro un termine di due anni, può trasferire tale importo a un'istituzione di libero passaggio.
- 8) Se l'assicurato decede e in conseguenza del decesso non è dovuta alcuna prestazione di previdenza ai sensi dell'art. 65 la Cassa pensione può esigere la restituzione della quota del prelievo anticipato non ancora rimborsata fino al giorno della morte, purché il domiciliato nella proprietà abitativa non sia allo stesso tempo il beneficiario ai sensi dell'art. 65.
- 9) La Cassa pensione conferma all'assicurato il rimborso del prelievo anticipato.

Art. 80

Vendita della proprietà abitativa

- 1) In caso di vendita dell'abitazione propria, l'obbligo di rimborso si limita ai prelievi anticipati dalla Cassa pensione e non ancora rimborsati, al massimo tuttavia al ricavo della vendita.
- 2) Anche la cessione di diritti, che economicamente equivale a un'alienazione, è considerata una vendita. Il trasferimento della proprietà abitativa a un beneficiario ai sensi della legge sulla previdenza non è per contro considerato una vendita. Il beneficiario è soggetto alle medesime restrizioni del diritto d'alienazione come l'assicurato.
- 3) La restrizione del diritto d'alienazione va iscritta nel registro fondiario. La Cassa pensione è tenuta a notificare l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario contemporaneamente al pagamento del prelievo anticipato e ne predispose la cancellazione quando non è più valida.

Art. 81

Ammontare della costituzione in pegno

L'ammontare della costituzione in pegno si fonda per analogia sull'art. 77.

Art. 82


Consenso del creditore pignoratizio

- 1) Il consenso del creditore pignoratizio deve essere richiesto in caso di pagamento in contanti di una prestazione d'uscita e quando sono esigibili prestazioni della Cassa pensione.
- 2) In caso di cambiamento del datore di lavoro e di adesione a un nuovo istituto di previdenza da parte dell'assicurato, la Cassa pensione è tenuta a informarne il creditore pignoratizio. L'informazione comprende segnatamente la denominazione della nuova istituzione di previdenza cui viene versata la prestazione d'uscita e il rispettivo ammontare.

Art. 83

Trattamento fiscale

- 1) Il prelievo anticipato e il ricavo ottenuto con la realizzazione del pegno costituito sull'avere previdenziale sono soggetti a imposta come prestazione in capitale.
- 2) In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno, entro tre anni il soggetto imponente può chiedere il rimborso dell'importo versato a titolo d'imposta al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno. I rimborsi non possono essere dedotti dal reddito imponente.



Disposizioni finali

III – Disposizioni finali

- Art. 84** **Testo determinante**
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
- Art. 85** **Lacune**
Per i casi particolari per i quali il presente regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione applica una regolamentazione conforme allo scopo della Cassa pensione.
- Art. 86** **Vie legali**
Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento devono essere sottoposte al giudizio dei tribunali ordinari secondo le prescrizioni della LPP. La competenza spetta unicamente ai tribunali svizzeri.
- Art. 87** **Modifiche**
Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- Art. 88** **Comunicazioni, scambio di dati e di informazioni**
- 1) Le comunicazioni agli assicurati e ai beneficiari di rendite della Cassa pensione sono rilasciate per iscritto tramite recapito postale e/o pubblicazione sul sito web della Cassa pensione www.credit-suisse.com/cassapensione.
 - 2) Le comunicazioni a terzi sono pubblicate sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio».
 - 3) Lo scambio di dati con gli assicurati avviene generalmente sempre attraverso il portale online MyPension. Inoltre, la comunicazione con gli assicurati e i beneficiari di rendita può avvenire attraverso mezzi di comunicazione elettronici (ad es. e-mail). A causa dei rischi connessi con il sistema, la Cassa pensione non rilascia alcuna garanzia in merito alla riservatezza dei dati e delle informazioni trasmessi.
 - 4) La Cassa pensione è autorizzata a consegnare le informazioni a terzi incaricati dal datore di lavoro per la gestione di questioni fiscali, nella misura in cui gli assicurati siano International Assignee e Frequent Traveller o US-Person che hanno dichiarato per contratto il proprio assenso.
- Art. 89** **Entrata in vigore**
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 per deliberazione del Consiglio di fondazione del 4 dicembre 2020.

Zurigo, 4 dicembre 2020

CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Philip Hess

Thomas Isenschmid

Presidente del Consiglio di fondazione

Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Appendice A – Disposizioni transitorie

Appendice A – Disposizioni transitorie

Art. I

Diritti acquisiti e garanzie

- 1) Se il diritto a una rendita d'invalidità è insorto prima del 1° gennaio 2013 in seguito a disposizioni del regolamento nel piano di rendita, tale rendita è garantita sostanzialmente nell'importo in franchi e viene erogata al raggiungimento dell'età di riferimento tramite una rendita di vecchiaia dello stesso importo, fatta salva – in particolare – una riduzione in seguito a compensazione previdenziale in caso di divorzio ai sensi dell'art. 67.
- 2) Se una prestazione è garantita nell'importo in franchi e se il grado d'invalidità viene ridotto durante la validità di tale garanzia, il diritto alla garanzia si riduce in ragione della riduzione del grado di occupazione. I versamenti in capitale erogati durante la validità di questa garanzia vengono convertiti in prestazioni di rendita tecnicamente equivalenti e riducono conseguentemente l'ammontare della prestazione garantita.

Art. II

Modalità di trasferimento 1° gennaio 2020

- 1) Per gli assicurati che al 31 dicembre 2019 erano assicurati e che hanno optato per il trasferimento del risparmio per capitale dalla Cassa pensione 1 alla Cassa pensione 2 il capitale vecchiaia e il conto supplementare capitale vecchiaia disponibili al 31 dicembre 2019 vengono trasferiti alla Cassa pensione 2.

Di conseguenza, i seguenti importi del risparmio per capitale della Cassa pensione 1 vengono trasferiti alla Cassa pensione 2:

- i. la prestazione d'uscita stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata, per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età dopo il 1° gennaio 1995;
 - ii. la prestazione d'uscita stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata, per gli assicurati che si sono sposati o hanno contratto un'unione domestica registrata dopo il 1° gennaio 1995;
 - iii. tutti i riscatti volontari;
 - iv. la prestazione d'uscita (data, importo) stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata e corrisposta nell'ambito di un divorzio ovvero nell'ambito dello scioglimento di un'unione domestica registrata, nonché i rimborsi (data, importo);
 - v. i prelievi anticipati (data del percepimento, importo, prestazione di libero passaggio prima del percepimento) stabiliti dalla Cassa pensione 1 o determinati al momento dell'entrata e i rimborsi (data del rimborso, importo) nell'ambito della promozione della proprietà abitativa con mezzi della previdenza professionale;
 - vi. la costituzione in pegno stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata nell'ambito della promozione della proprietà abitativa con mezzi della previdenza professionale (data della costituzione in pegno, tipo, importo).
- 2) Per tutti gli altri assicurati il capitale vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2019 viene trasferito al capitale di rendita ovvero il conto complementare capitale vecchiaia viene trasferito al conto complementare capitale rendita della Cassa pensione (di default o per specifica scelta).

Di conseguenza, i seguenti importi del risparmio per capitale sono trasferiti nel risparmio per rendita della Cassa pensione 1 e sommati ai valori già disponibili:

- i. la prestazione d'uscita stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata, per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età dopo il 1° gennaio 1995;

- ii. la prestazione d'uscita stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata, per gli assicurati che si sono sposati o hanno contratto un'unione domestica registrata dopo il 1° gennaio 1995;
 - iii. tutti i riscatti volontari;
 - iv. la prestazione d'uscita (data, importo) stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata e corrisposta nell'ambito di un divorzio ovvero nell'ambito dello scioglimento di un'unione domestica registrata, nonché i rimborsi (data, importo);
 - v. i prelievi anticipati (data del percepimento, importo, prestazione di libero passaggio prima del percepimento) stabiliti dalla Cassa pensione 1 o determinati al momento dell'entrata e i rimborsi (data del rimborso, importo) nell'ambito della promozione della proprietà abitativa con mezzi della previdenza professionale;
 - vi. la costituzione in pegno stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata nell'ambito della promozione della proprietà abitativa con mezzi della previdenza professionale (data della costituzione in pegno, tipo, importo);
 - vii. la prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP.
- 3) La prestazione d'uscita al 1° gennaio 1995, la quota LPP e il valore della prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP vengono mantenuti esclusivamente nell'ambito della Cassa pensione 1 nel capitale rendita.

Art. III

Rendite in corso e prestazioni coassicurate

- 1) Tutte le rendite in corso e le prestazioni coassicurate esistenti al 31.12.2019 nella Cassa pensione 1, come ad esempio le rendite per i figli, gli esoneri dai contributi di risparmio, ecc., rimangono nella Cassa pensione 1.
- 2) In caso di variazione del grado di invalidità per rendite d'invalidità per la stessa causa, viene effettuato l'adeguamento nella Cassa pensione 1. In caso di variazione del grado di invalidità per rendite d'invalidità per una causa diversa, viene effettuato l'adeguamento nella Cassa pensione 1 ed eventualmente nella Cassa pensione 2.

Appendice B – Definizioni

Appendice B – Definizioni

AVS

Assicurazione vecchiaia e superstiti

OAVS

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

Datore di lavoro

Anche impresa: Credit Suisse Group AG o un'impresa ad esso strettamente collegata sul piano economico o finanziario ai sensi dell'art. 2, il cui personale è assicurato presso la Cassa pensione.

Dipendente

Persona assicurata nella Cassa pensione in base a un rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro.

Award

Incentive Award discrezionale e variabile, talvolta denominato anche bonus. Viene corrisposto di norma nel primo trimestre dell'anno civile in corso sotto forma di pagamento singolo.

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)

Età LPP

L'età determinante in base alla LPP corrisponde alla differenza tra anno civile e anno di nascita.

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)

Unione domestica registrata

Unione domestica registrata di coppie omosessuali ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231)

L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio.

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio; RS 831.42)

OLP

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio; RS 831.425)

LAI

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

Conto «pensionamento anticipato»

Conto complementare capitale rendita. Forma la base per le prestazioni di vecchiaia nella prima età di pensionamento possibile.

Trattenuta di coordinamento (minore)

Questa trattenuta ammonta a un terzo dello stipendio di base computabile, ma non può essere superiore alla rendita di vecchiaia AVS annua massima.

Capitale rendita determinante

È la base per la determinazione della rendita di vecchiaia.

Cassa pensione

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), Cassa pensione Credit Suisse, CP CSG o CP 1

Cassa pensione 2

Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera), Cassa pensione 2 Credit Suisse, CP 2 CSG o CP 2

Fondazione per la previdenza del personale integrativa alla previdenza della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), avente lo scopo di assicurare una previdenza supplementare a favore dei dipendenti.

Età di riferimento

Al raggiungimento dell'età di pensionamento di 65 anni, l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia senza detrazioni e senza supplementi.

Capitale rendita

Il capitale rendita costituisce la base per le prestazioni di vecchiaia e viene accumulato nel corso del processo di risparmio.

Conto complementare capitale rendita

Vedere Conti «pensionamento anticipato»

Risparmio per rendita

Processo di risparmio nel capitale rendita e nel conto complementare capitale rendita.

Beneficiari di rendita

Persone che percepiscono una rendita dalla Cassa pensione. Se un diritto alla rendita retroattivo insorge posteriormente, per la determinazione della prestazione l'avente diritto viene considerato pensionato a partire dall'inizio del diritto alla rendita ai sensi di questo regolamento delle prestazioni.

Impresa

Vedere Datore di lavoro

Assicurato

Dipendente o persona che in seguito a un rapporto di lavoro precedente nell'ambito dell'art. 47 LPP continua ad essere assicurato nella Cassa pensione.

Caso di prestazione

Pensionamento, decesso o invalidità

CC

Codice civile svizzero (RS 210)

Appendice C – Parametri

Appendice C – Parametri

Dipendenze dalla rendita di vecchiaia AVS massima				
Salario minimo (soglia d'ingresso)	CHF	21'510	75% della rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 16 cpv. 2
Stipendio di base assicurato minimo	CHF	3'585	12,5% della rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 34 cpv. 1
Trattenuta di coordinamento, annuale, massima	CHF	28'680	Rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 34 cpv. 1
Stipendio assicurato massimo	CHF	100'380	3,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 34 cpv. 5
Trattenuta di coordinamento, mensile, massima	CHF	2'390	1/12 della rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 34 cpv. 1
[Summe der maximal anrechenbaren Löhne für den Einkauf]	CHF	129'060	4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 40
Rendita di vecchiaia massima	CHF	100'380	3,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 47 cpv. 2
Prestazione in capitale, valore limite	CHF	1'003'800	35 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 48 cpv. 1
Rendita di transizione AVS massima	CHF	28'680	Rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 49 cpv. 1
Versamento di capitale rendita di vecchiaia	CHF	1'434	10% della rendita di vecchiaia AVS minima	Art. 47 cpv. 6
Versamento di capitale rendita d'invalidità	CHF	1'434	10% della rendita di vecchiaia AVS minima	Art. 53 cpv. 6

Appendice D –
Contributi di risparmio
e di rischio

Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio

Soglia massima dello stipendio computabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 4	CHF 803'040
Soglia massima dello stipendio computabile nella Cassa pensione 1	CHF 129'060
./.. trattenuta di coordinamento minore	CHF 28'680
Soglia massima dello stipendio di base assicurato nella Cassa pensione 1, stipendio di base eccedente e stipendio variabile	CHF 100'380
(con un grado di occupazione del 100%)	

Base

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25–34	5,00	3,00	7,50	6,00	5,80	2,80
35–44	6,00	3,00	13,00	6,00	5,80	2,80
45–54	7,00	3,00	17,50	6,00	5,80	2,80
55–65	7,00	3,00	25,00	6,00	5,80	2,80

Standard

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25–34	7,50	6,00	7,50	6,00	5,80	2,80
35–44	9,00	6,00	13,00	6,00	5,80	2,80
45–54	10,50	6,00	17,50	6,00	5,80	2,80
55–65	10,50	6,00	25,00	6,00	5,80	2,80

Top

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25–34	10,00	9,00	7,50	6,00	5,80	2,80
35–44	12,00	9,00	13,00	6,00	5,80	2,80
45–54	14,00	9,00	17,50	6,00	5,80	2,80
55–65	14,00	9,00	25,00	6,00	5,80	2,80

Appendice E – Tariffe tecniche

- 52 Tariffa «Riscatto 1»
- 53 Tariffa «Riscatto 2»
- 54 Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1»
- 55 Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2»
- 56 Tariffa «Rendita di transizione AVS»
- 57 Tariffa «Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia»
- 58 Tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS»

Appendice E – Tariffe tecniche

Tariffa «Riscatto 1» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 42.

Età	Base	Standard	Top
25	12,500	15,000	17,500
26	25,250	30,300	35,350
27	38,255	45,906	53,557
28	51,520	61,824	72,128
29	65,051	78,061	91,071
30	78,852	94,622	110,392
31	92,929	111,514	130,100
32	10,729	128,745	150,202
33	121,933	146,319	170,706
34	136,872	164,246	191,620
35	158,609	189,531	220,453
36	180,781	215,321	249,862
37	203,397	241,628	279,859
38	226,465	268,460	310,456
39	249,994	295,830	341,665
40	273,994	323,746	373,498
41	298,474	352,221	405,968
42	323,443	381,265	439,088
43	348,912	410,891	472,869
44	374,890	441,109	507,327
45	406,888	477,931	548,973
46	439,526	515,489	591,453
47	472,816	553,799	634,782
48	506,773	592,875	678,978
49	541,408	632,733	724,057
50	576,736	673,387	770,038
51	612,771	714,855	816,939
52	649,526	757,152	864,778
53	687,017	800,295	913,573
54	725,257	844,301	963,345
55	771,763	896,687	1021,612
56	819,198	950,121	1081,044
57	867,582	1004,623	1141,665
58	916,933	1060,216	1203,498
59	967,272	1116,920	1266,568
60	1018,617	1174,758	1330,899
61	1070,990	1233,754	1396,517
62	1124,410	1293,929	1463,448
63	1178,898	1355,307	1531,717
64	1234,476	1417,913	1601,351
65	1291,165	1481,772	1672,378
66	1291,165	1481,772	1672,378
67	1291,165	1481,772	1672,378
68	1291,165	1481,772	1672,378
69	1291,165	1481,772	1672,378
70	1291,165	1481,772	1672,378

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente, e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Riscatto 2» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 42.

Età	Base	Standard	Top
25	9,000	12,000	15,000
26	18,180	24,240	30,300
27	27,544	36,725	45,906
28	37,095	49,459	61,824
29	46,836	62,448	78,061
30	56,773	75,697	94,622
31	66,909	89,211	111,514
32	77,247	102,996	128,745
33	87,792	117,056	146,319
34	98,547	131,397	164,246
35	109,518	146,025	182,531
36	120,709	160,945	201,181
37	132,123	176,164	220,205
38	143,765	191,687	239,609
39	155,641	207,521	259,401
40	167,754	223,671	279,589
41	180,109	240,145	300,181
42	192,711	256,948	321,185
43	205,565	274,087	342,608
44	218,676	291,568	364,461
45	232,050	309,400	386,750
46	245,691	327,588	409,485
47	259,605	346,140	432,674
48	273,797	365,062	456,328
49	288,273	384,364	480,454
50	303,038	404,051	505,064
51	318,099	424,132	530,165
52	333,461	444,615	555,768
53	349,130	465,507	581,884
54	365,113	486,817	608,521
55	381,415	508,553	635,692
56	398,043	530,724	663,405
57	415,004	553,339	691,674
58	432,304	576,406	720,507
59	449,950	599,934	749,917
60	467,949	623,932	779,916
61	486,308	648,411	810,514
62	505,034	673,379	841,724
63	524,135	698,847	873,559
64	543,618	724,824	906,030
65	563,490	751,320	939,150
66	563,490	751,320	939,150
67	563,490	751,320	939,150
68	563,490	751,320	939,150
69	563,490	751,320	939,150
70	563,490	751,320	939,150

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente, e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 43.

Età	Base	Standard	Top
25	322,747	366,271	409,795
26	329,202	373,596	417,991
27	335,786	381,068	426,351
28	342,501	388,689	434,878
29	349,351	396,463	443,575
30	356,338	404,393	452,447
31	363,465	412,480	461,496
32	370,735	420,730	470,725
33	378,149	429,145	480,140
34	385,712	437,727	489,743
35	393,426	446,482	499,538
36	401,295	455,412	509,528
37	409,321	464,520	519,719
38	417,507	473,810	530,113
39	425,857	483,287	540,716
40	434,375	492,952	551,530
41	443,062	502,811	562,561
42	451,923	512,868	573,812
43	460,962	523,125	585,288
44	470,181	533,587	596,994
45	479,585	544,259	608,934
46	489,176	555,144	621,112
47	498,960	566,247	633,535
48	508,939	577,572	646,205
49	519,118	589,124	659,129
50	529,500	600,906	672,312
51	540,090	612,924	685,758
52	550,892	625,183	699,473
53	561,910	637,686	713,463
54	573,148	650,440	727,732
55	584,611	663,449	742,287
56	596,303	676,718	757,132
57	608,229	690,252	772,275
58	620,394	704,057	787,721
59	535,843	608,091	680,338
60	450,057	510,727	571,396
61	362,820	411,720	460,620
62	274,281	311,241	348,202
63	184,279	209,107	233,934
64	92,980	105,506	118,032
65	0	0	0

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente, e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 43.

Età	Base	Standard	Top
25	124,135	165,513	206,891
26	126,618	168,823	211,029
27	129,150	172,200	215,250
28	131,733	175,644	219,555
29	134,368	179,157	223,946
30	137,055	182,740	228,425
31	139,796	186,395	232,993
32	142,592	190,123	237,653
33	145,444	193,925	242,406
34	148,353	197,804	247,254
35	151,320	201,760	252,200
36	154,346	205,795	257,244
37	157,433	209,911	262,388
38	160,582	214,109	267,636
39	163,793	218,391	272,989
40	167,069	222,759	278,449
41	170,411	227,214	284,018
42	173,819	231,758	289,698
43	177,295	236,394	295,492
44	180,841	241,121	301,402
45	184,458	245,944	307,430
46	188,147	250,863	313,578
47	191,910	255,880	319,850
48	195,748	260,998	326,247
49	199,663	266,218	332,772
50	203,656	271,542	339,427
51	207,730	276,973	346,216
52	211,884	282,512	353,140
53	216,122	288,162	360,203
54	220,444	293,926	367,407
55	224,853	299,804	374,755
56	229,350	305,800	382,250
57	233,937	311,916	389,895
58	238,616	318,155	397,693
59	206,039	274,719	343,399
60	173,009	230,679	288,349
61	139,435	185,913	232,391
62	105,382	140,509	175,636
63	70,782	94,376	117,971
64	35,710	47,613	59,517
65	0	0	0

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente, e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Rendita di transizione AVS» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 43.

Età	Costi in percentuale per una rendita di transizione AVS annua per un ammontare di CHF 1
25	340,339
26	347,146
27	354,089
28	361,171
29	368,394
30	375,762
31	383,277
32	390,943
33	398,761
34	406,737
35	414,871
36	423,169
37	431,632
38	440,265
39	449,070
40	458,052
41	467,213
42	476,557
43	486,088
44	495,810
45	505,726
46	515,840
47	526,157
48	536,680
49	547,414
50	558,362
51	569,530
52	580,920
53	592,539
54	604,389
55	616,477
56	628,807
57	641,383
58	654,210
59	566,211
60	476,452
61	384,898
62	291,513
63	196,259
64	99,101

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita dalla rendita di vecchiaia AVS massima e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia»

L'ammontare dell'aliquota di conversione è strettamente correlato con l'aspettativa di vita della generazione di pensionati e pertanto viene adeguato periodicamente.

Qui di seguito sono indicate le attuali aliquote per la conversione del capitale rendita e dell'avere nel conto complementare capitale rendita in una rendita di vecchiaia vitalizia:

Aliquota di conversione 2021

Età tariffaria	Numero di mesi oltre l'età tariffaria piena											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	4,360	4,366	4,372	4,378	4,384	4,390	4,396	4,402	4,408	4,414	4,420	4,426
56	4,432	4,439	4,445	4,452	4,458	4,465	4,471	4,478	4,484	4,491	4,497	4,504
57	4,510	4,517	4,524	4,532	4,539	4,546	4,553	4,560	4,567	4,575	4,582	4,589
58	4,596	4,604	4,612	4,619	4,627	4,635	4,643	4,650	4,658	4,666	4,674	4,681
59	4,689	4,697	4,706	4,714	4,723	4,731	4,740	4,748	4,756	4,765	4,773	4,782
60	4,790	4,799	4,808	4,818	4,827	4,836	4,845	4,854	4,863	4,873	4,882	4,891
61	4,900	4,910	4,920	4,930	4,940	4,950	4,960	4,969	4,979	4,989	4,999	5,009
62	5,019	5,030	5,041	5,052	5,062	5,073	5,084	5,095	5,106	5,117	5,127	5,138
63	5,149	5,161	5,172	5,184	5,196	5,207	5,219	5,231	5,242	5,254	5,266	5,277
64	5,289	5,301	5,313	5,325	5,336	5,348	5,360	5,372	5,384	5,396	5,407	5,419
65	5,431	5,444	5,457	5,470	5,482	5,495	5,508	5,521	5,534	5,547	5,559	5,572
66	5,585	5,599	5,612	5,626	5,640	5,653	5,667	5,681	5,694	5,708	5,722	5,735
67	5,749	5,764	5,779	5,794	5,808	5,823	5,838	5,853	5,868	5,883	5,897	5,912
68	5,927	5,943	5,959	5,975	5,991	6,007	6,023	6,038	6,054	6,070	6,086	6,102
69	6,118	6,135	6,153	6,170	6,188	6,205	6,223	6,240	6,257	6,275	6,292	6,310
70	6,327											

La base di calcolo per le aliquote di conversione è costituita dalle Basi tecniche LPP 2010 secondo le tavole generazionali.

Aliquote di conversione dal 2022 al 2028

Età tariffaria	Anno del pensionamento							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
55	4,250	4,137	4,022	3,833	3,706	3,536	3,381	
56	4,320	4,205	4,088	3,913	3,786	3,629	3,473	
57	4,396	4,279	4,160	3,997	3,870	3,721	3,565	
58	4,480	4,361	4,239	4,086	3,958	3,813	3,658	
59	4,570	4,449	4,325	4,179	4,052	3,906	3,750	
60	4,669	4,545	4,418	4,277	4,151	4,003	3,846	
61	4,776	4,649	4,520	4,381	4,255	4,104	3,948	
62	4,891	4,761	4,629	4,491	4,365	4,212	4,055	
63	5,016	4,883	4,747	4,608	4,482	4,325	4,168	
64	5,152	5,014	4,874	4,732	4,607	4,447	4,289	
65	5,298	5,155	5,011	4,865	4,740	4,575	4,417	
66	5,448	5,307	5,158	5,008	4,882	4,714	4,555	
67	5,608	5,463	5,317	5,161	5,035	4,861	4,702	
68	5,781	5,632	5,481	5,326	5,198	5,021	4,860	
69	5,968	5,815	5,658	5,503	5,375	5,192	5,030	
70	6,171	6,012	5,851	5,695	5,565	5,376	5,214	

La base di calcolo per le aliquote di conversione è costituita dalle Basi tecniche LPP 2010 secondo le tavole generazionali.

Tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS»

Se viene riscossa una rendita di transizione AVS, il «capitale rendita determinante» si riduce in funzione della sua durata per il seguente importo: ammontare della rendita di transizione AVS moltiplicato per la tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS». Questa riduzione può essere riscattata fino al momento del pensionamento.

Se il beneficiario di una rendita di transizione AVS decede durante il periodo di riscossione, all'avente diritto viene pagato ai sensi dell'art. 65 il controvalore della rendita di transizione AVS non ancora riscossa, sotto forma di prestazione in capitale prevista dal regolamento. Il calcolo viene eseguito in base alla tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS».

Costi per una rendita di transizione AVS annua	
Durata in anni	per un ammontare di CHF 1
1	0,9910
2	1,9626
3	2,9151
4	3,8490
5	4,7645
6	5,6621
7	6,5421
8	7,4048
9	8,2507
10	9,0799

Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award

Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award

- I. **Tipi di stipendio**
- a) Stipendio mensile
 - b) Eventuale 13^a mensilità
 - c) Remunerazione forfettaria senza carattere di bonus
 - d) Remunerazione forfettaria Event Attendant
 - e) Ore di lavoro Event attendant incl. indennità per ferie e festività
 - f) Special recurring payment
 - g) Fixed Allowance (regolare)
 - h) Salario orario dei collaboratori con paga oraria, incl. eventuale indennità per ferie e festività
- II. **Award**
- Sono computabili solo le quote di un eventuale Award concesso corrisposte immediatamente dopo la rispettiva erogazione in forma di denaro (cash/contante). Le quote di Award differite non sono computabili.
- Tutti gli altri tipi di stipendio e Award non indicati non vengono computati.
- Per i collaboratori in trasferta all'estero, vengono computati anche i summenzionati tipi di stipendio e Award eventualmente mantenuti.



CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

JPK

Casella postale

8070 Zurigo

credit-suisse.com/cassapensione

Copyright © 2020 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società collegate.
Tutti i diritti riservati.